



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUO CASA SURROGA A TASSO VARIABILE

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società			
Sede Legale			
Codice Fiscale e Partita IVA:			
Iscrizione al registro delle imprese di		Nr.	
Capitale Sociale	Interamente versato		
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n °			
Cognome e nome			
Indirizzo			
Telefono			
e-mail			
qualifica			

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Altro

Caratteristiche specifiche del

MUTUO CASA SURROGA A TASSO VARIABILE

E' dedicato ai mutui surrogati da altri istituti di credito.

L'offerta è valida per tutte le richieste di mutuo **sottoscritte entro il 31/08/2026 e stipulate entro il 30/10/2026**.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

Il finanziamento viene erogato esclusivamente in Euro.

Condizione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento è che al momento della sua sottoscrizione la "valuta nazionale del consumatore" (cfr. LEGENDA) sia esclusivamente una delle seguenti: Euro, Dollaro Statunitense (USD), Franco Svizzero (CHF) e Sterlina Britannica (GBP). In caso di conversione di un finanziamento a tasso variabile in una "valuta nazionale del consumatore" diversa dall'Euro, gli indici di riferimento (cfr. LEGENDA) saranno:

- per USD: indice SOFR Compounded Average Rate,
- per GBP: indice SONIA Compounded Average Rate,
- per CHF: indice SARON Compounded Average Rate.

Gli indici sono rilevati dall'infoprovider Bloomberg il terzultimo giorno lavorativo del mese e applicati al mese corrente; gli indici sono calcolati secondo metodologia ISDA e pubblicati alla pagina FBAK. In caso di non disponibilità si rileverà l'ultimo valore disponibile.

Il mutuo, ove concesso per l'acquisto oppure per l'acquisto e congiuntamente ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale, potrà inoltre essere assistito dalla **garanzia gratuita** del "**Fondo di Garanzia per la prima casa**" (Fondo pubblico di garanzia istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dalla società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - CONSAP Spa).

Per beneficiare della garanzia del Fondo:

- l'immobile acquistato non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non deve avere caratteristiche di lusso (rif. Decreto Ministero Lavori Pubblici 1072 del 2/8/1969).
- l'importo del mutuo non potrà superare € 250.000,00 (ferme restando tutte le altre caratteristiche riportate nella sezione "Principali condizioni economiche").

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sui requisiti richiesti per accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, si rinvia al sito <https://www.consap.it/fondo-prima-casa/>.

Attualmente la garanzia del Fondo può essere richiesta da coloro che rientrano in una delle categorie prioritarie esclusivamente ammesse:

- a) **giovani coppie**: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi "more uxorio" che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di mutuo;
- b) **nuclei familiari monogenitoriali con figli minori**: persone singole non coniugate né conviventi con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi, nonché persone separate/divorziate ovvero vedove, conviventi con almeno un proprio figlio minore;
- c) **conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati;
- d) **giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età**.
- e) **nuclei familiari che includono tre figli con età inferiore a 21 anni** e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;
- f) **nuclei familiari che includono quattro figli con età inferiore a 21 anni** che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;
- g) **nuclei familiari che includono cinque o più figli con età inferiore a 21 anni**, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 50.000 euro annui.
- h) le persone con **disabilità permanente** accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i) i componenti di un nucleo familiare al quale **appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto disposizioni riguardanti – tra le altre – il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. In particolare, la garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale per tutti coloro che, con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui, rientrano nelle categorie prioritarie sopra elencate e che ottengono un mutuo superiore all'80% rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

La Legge n. 207 del 30.12.2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", ha esteso la validità di detta misura sino al 31 dicembre 2027.

L'articolo 4-bis inserito nel Decreto Legge 7 maggio 2026, n. 66, dalla Legge di conversione 2 luglio 2026, n. 116, ha previsto che per le categorie di cui alle lettere h) e i), la garanzia del fondo è rilasciata nella misura del 50% della quota del finanziamento destinato all'acquisto dell'immobile.

Tale percentuale sarà pari all'80% se i richiedenti, sempre delle due categorie sopra indicate, sono in possesso di un ISEE di importo non superiore a 40.000 euro annui, per qualsiasi percentuale di LTV.

In caso di finanziamento alle categorie prioritarie che riceve la garanzia del Fondo, il TEG non può essere superiore al TEGM pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il tasso di interesse dato dalla sommatoria dell'indice di riferimento (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) e lo spread, non potrà in nessun caso essere inferiore a zero. Qualora tale sommatoria assuma un valore pari o inferiore a zero, la Banca applicherà un tasso di interesse pari a zero fino a quando il tasso di interesse non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Immobili oggetto di donazione

Qualora l'immobile oggetto di ipoteca sia pervenuto per atto di donazione, la stipula del finanziamento non è possibile se a carico dello stesso risultino trascritte domande giudiziali di riduzione / restituzione e di petizione dell'eredità ovvero atti di opposizione alla donazione.

Per i casi residuali in cui, ai sensi della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, permane il rischio di restituzione dell'immobile agli eredi legittimari del soggetto che ha effettuato la donazione con perdita della garanzia ipotecaria, è richiesta una copertura assicurativa che tenga indenne sia l'acquirente del bene, sia la banca.

Per saperne di più: la Guida pratica *"Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici"*, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancobpm.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Mutuo durata 10 anni - rate mensili	Polizza CASApiùFAMIGLIA Mutuatario
Importo totale del credito	170.000,00 €
Costo totale del credito	33.110,70 €
Importo totale dovuto dal cliente	203.110,70 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	3,474 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	3,733 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	5,005 %

Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione, assicurazione immobile per incendio e scoppio calcolata su un valore di ricostruzione a nuovo pari all'importo del mutuo (con riferimento ad un immobile di tipologia "appartamento" in quanto maggiormente rappresentativo). Non è incluso l'eventuale compenso di mediazione chiesto dal mediatore creditizio direttamente al cliente in quanto non conosciuto.

Nel calcolo dell'INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO oltre agli oneri previsti per il calcolo del TAEG, è compreso il costo della polizza assicurativa facoltativa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

VOCI			COSTI													
	Importo massimo finanziabile		pari all'importo del mutuo da sostituire così come risultante dalla comunicazione della banca originaria, comunque non superiore all'80% del valore di perizia dell'immobile.													
	Durata		minima : 61 mesi massima: 30 anni oltre all'eventuale periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata.													
	Garanzie accettate		Ipoteca su immobile, situato in Italia. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi. Nel caso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile a favore della Banca erogante, è necessario che la Banca acquisisca apposita perizia tecnica di stima ("Perizia tecnica" - vedi costi nella sez. "Spese") - eseguita da società esterna specializzata convenzionata con il Banco BPM S.p.A. - finalizzata a determinare il valore del bene posto in garanzia ed il conseguente importo massimo erogabile.													
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo		Tasso variabile <u>Indice di riferimento:</u> Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata (per i valori, vedi tabella sotto riportata). <u>Amministratore dell'indice:</u> EMMI - European Money Markets Institute <u>Implicazioni connesse all'utilizzo dell'indice:</u> <i>Le variazioni dell'indice implicano una variazione delle rate del finanziamento; conseguentemente l'aumento del valore dell'indice comporta un incremento dell'importo delle rate del finanziamento.</i>													
			Esempi di tasso finito per durata: <table><tr><th>durate</th><th>Spread</th><th>Tasso finito</th></tr><tr><td>Fino a 15 anni</td><td>1,350 %</td><td>3,474 %</td></tr><tr><td>Oltre 15 anni e fino a 20 anni</td><td>1,450 %</td><td>3,574 %</td></tr><tr><td>Oltre 20 anni e fino a 25 anni</td><td>1,600 %</td><td>3,724 %</td></tr><tr><td>Oltre 25 anni e fino a 30 anni</td><td>1,700 %</td><td>3,824 %</td></tr></table> AVVERTENZA: il tasso alla stipula è determinato al momento della consegna della proposta irrevocabile della Banca (c.d. "Offerta vincolante").	durate	Spread	Tasso finito	Fino a 15 anni	1,350 %	3,474 %	Oltre 15 anni e fino a 20 anni	1,450 %	3,574 %	Oltre 20 anni e fino a 25 anni	1,600 %	3,724 %	Oltre 25 anni e fino a 30 anni
	durate	Spread	Tasso finito													
	Fino a 15 anni	1,350 %	3,474 %													
	Oltre 15 anni e fino a 20 anni	1,450 %	3,574 %													
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	1,600 %	3,724 %														
Oltre 25 anni e fino a 30 anni	1,700 %	3,824 %														
Indice di riferimento		Vedi tabella " Indici di riferimento " riportata nella Sezione ALTRO.														
Spread		massimo 1,700 punti														
Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo														
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	non applicate													
		Perizia tecnica	non applicate													
		Assicurazione immobile	Polizza "CASApiùFAMIGLIA" L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro													

			i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la Polizza "CASapiùFAMIGLIA" ai seguenti costi: PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni <table><tr><td>Appartamento</td><td>130,19 €</td></tr><tr><td>Villa unifamiliare</td><td>176,62 €</td></tr><tr><td>Villetta a schiera/plurifamiliare</td><td>159,19 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. I premi relativi al modulo incendio variano in base ad alcuni parametri. Gli esempi sopra indicati fanno riferimento ad un'abitazione di 100 mq, utilizzata come dimora abituale e ubicata a Verona. Quota di retrocessione banca pari al 40 % del premio versato al netto delle imposte.	Appartamento	130,19 €	Villa unifamiliare	176,62 €	Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €
		Appartamento	130,19 €						
		Villa unifamiliare	176,62 €						
Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €								
Imposta sostitutiva	Non prevista per i mutui surrogati da altri istituti di credito. AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie								
Mediazione	A carico del cliente nella misura richiesta dal mediatore creditizio e da questi indicata nel proprio foglio informativo relativo alle condizioni dallo stesso applicata. Nessun compenso di mediazione è posto dalla Banca erogante a carico del cliente.								
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate						
		Incasso rata	2,75 € con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa						
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,00 € elettronico: 0,00 €						

	Variazione/restrizione ipoteca	Spese per rilascio atto di assenso (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente - in caso di cancellazione ipotecaria (*) 175,00 € - nei casi di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi 250,00 € (*) applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del Cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di 'cancellazione delle ipoteche' prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. Spese di rinnovazione dell'ipoteca 0,500 % calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.
	Accollo mutuo	0,500 % sul debito residuo - minimo 200,00 € - massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
	Sospensione pagamento rate	non applicate
	Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
	Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese")
	Tipologia di rata	▪ preammortamento: soli interessi ▪ ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	MENSILE

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
3,474 %	10	987,64 €	1.065,41 €	913,50 €
3,574 %	20	583,77 €	682,24 €	494,16 €
3,824 %	30	467,32 €	581,71 €	366,20 €

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia possibile (fino a un massimo del 2%)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **PiùProtezioneMutui** di PiùVera Protezione, collocato dalla Banca. In alternativa il Cliente può acquistare analoga polizza presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando:

- in caso di decesso, il debito residuo al momento del sinistro, sino al limite del capitale assicurato;
- in caso di malattia grave, in un'unica soluzione, un numero di rate come previsto dal contratto, fino al massimo del debito residuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Polizza PiùProtezioneMutui di PiùVera Protezione

La polizza prevede il pagamento di un premio annuo ricorrente calcolato in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 48,00 % del premio).

Esempio di calcolo su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:

Polizza a premio annuo ricorrente

936,16 € annui
(per un totale di 28.084,68 €)

quota di retrocessione banca pari a

449,36 € annui
(per un totale di 13.480,65 €)

Il prodotto assicurativo indicato è emesso da PiùVera Protezione S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca che promuovono e collocano tale prodotto e sul sito www.piuvera.it

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione, senza dover recedere dal mutuo cui la polizza assicurativa è stata associata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l'apposito Modulo

di recesso. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:

PiùVera Protezione S.p.A Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Il Premio pagato per la Copertura Assicurativa verrà rimborsato all'Assicurato dall'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il premio sia stato finanziato, lo stesso sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall'Impresa di Assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora	pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti
Sospensione pagamento rate	non applicate
Adempimenti notarili	A carico della Banca nella misura richiesta dal Notaio
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla Legge
Tasse ipotecarie	Vedi imposta sostitutiva

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ALTRO
PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei **mutui a tasso variabile**.

Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 1 (uno) mese base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI- diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

INDICE DI RIFERIMENTO:

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione.

L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:

- 1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto;
- 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo: <https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/> ;

fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.

AMMINISTRATORE DELL'INDICE:

Il **TERM ESTR** è il tasso di fallback previsionale per l'Euribor sviluppato dall'EMMI (The European Money Market Institute). È basato sui dati di mercato disponibili sugli swap degli indici overnight e dei futures che fanno riferimento all'Euro Short Term Rate della Banca Centrale Europea. Misura l'evoluzione media attesa (prospettica) dei costi di indebitamento overnight all'ingrosso non garantiti in euro delle banche dell'area euro nell'arco di periodi di durata definiti". Il TERM ESTR viene pubblicato per tutti i tenors nei giorni TARGET2 alle 11,15 (o nell'intorno di questo orario).

Il **SOFR** (Secured Overnight Financing Rate) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che misura il costo della raccolta di denaro con scadenza a un giorno (overnight) nel mercato pronti contro termine dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Amministratore del tasso è la NY FED (Federal Reserve Bank of New York).

Il **SONIA** (Sterling Overnight Index Average) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per contrarre prestiti in sterlina overnight da altri istituti finanziari e investitori istituzionali. E' amministrato dalla Bank of England.

Il **SARON** (Swiss Average Rate Overnight) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che si basa sulle transazioni effettive overnight del mercato dei finanziamenti garantiti per il franco svizzero e sulle transazioni e quotazioni pubblicate sul mercato svizzero delle operazioni contro termine.

IMPLICAZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

ULTIME RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Indice	Quotazione - Validità
Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata	2,124000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	1,958000 % valida dal 01/06/2026 al 30/06/2026
	1,962000 % valida dal 01/05/2026 al 31/05/2026

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL CREDITO

Per consentire al Finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni solari dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il Cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Autocertificazione (Riporta informazioni sulla residenza, lo stato civile, il regime patrimoniale (in caso di coniugati) e lo stato di famiglia).

Solo per soggetti legalmente separati o divorziati:

- Verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio del Tribunale.

Se richiedente extracomunitario:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e copia della richiesta di rinnovo presentata. In alternativa può essere raccolta documentazione rilasciata dalle autorità di polizia attestante le medesime informazioni;
- Certificato contestuale cumulativo (cumulativo dei certificati di: stato di famiglia, residenza e stato civile) o singoli certificati (con data di rilascio non anteriore a 6 mesi);
- Certificato storico di residenza o certificato di residenza in carta libera e certificato storico di residenza con data non anteriore a 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SU VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

- Copia dell'estratto conto altro istituto dove è domiciliato stipendio/pensione con movimentazione e saldo ultimi 3 mesi;
- Copia eventuale dossier / estratto titoli presso altri sistemi non anteriore a 3 mesi o altra documentazione che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione in essere sulla vita;
- Simulazione pensione INPS e fondo di pensione integrativa;
- Attestazione eventuali obblighi di mantenimento/spese di istruzione.

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

Per lavoratori dipendenti o pensionati:

- Copia delle ultime 2 buste paga (ultimi 2 mesi) o ultimo cedolino pensione;
3 buste paga per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesti da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistito da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati.
- Fotocopia ultima CU o Modello 730 o Modello Unico con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento);
Ultime 2 CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesta da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistiti da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati. In presenza di redditi da immobili, sia a tassazione ordinaria che in regime di cedolare secca, ultime due dichiarazioni presentate con ricevuta di presentazione (modello 730 o modello unico).
- Attestato/dichiarazione anzianità di lavoro (o contratto) con data di scadenza e condizioni rilasciato dal datore di lavoro

Per lavoratori dipendenti con contratto iniziato nell'anno in corso o precedente in assenza di documentazione fiscale:

- Estratto conto INPS;
- Copia delle ultime 3 buste paga (ultimi 3 mesi);
- Fotocopia ultime due CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

Per lavoratori autonomi:

- Estratto conto INPS;

- Fotocopia del Modello Unico relativo alle ultime 2 dichiarazioni dei redditi e ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN MUTUO IPOTECARIO

- Atto di proprietà o di provenienza;
Atto di acquisto da costruttore o atto notarile di compravendita o atto di aggiudicazione da tribunale o atto di successione o donazione (per successione/donazione acquisire copia della documentazione comprovante).
- Visura catastale storica per immobile aggiornata;
- Planimetria catastale;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE);
Per mutui con finalità acquisto. Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità conforme al modello entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 (DM 26.06.2015).
- Copia di eventuale assicurazione, qualora già sottoscritta, di tipo scoppio-incendio o a copertura dell'eventuale rischio di donazione sulla garanzia reale.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER TIPOLOGIA DI RICHIESTA MUTUO

Per operazioni di mutuo con finalità acquisto:

- Proposta di acquisto e/o preliminare di compravendita (Compromesso);

Per operazioni di mutuo con finalità surroga:

- Copia del contratto di mutuo in essere e della relativa nota di iscrizione ipotecaria;
Completo di allegati ed eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Piano di ammortamento/copia della quietanza di addebito delle rate sul conto corrente presso altra banca (ultime tre rate semestrali / tre mensili), oppure copia dell'estratto conto da cui ottenere il medesimo riscontro;
- Atto di proprietà o di provenienza;
- Atto di mutuo precedente e relativo annotamento;
In caso di mutuo già oggetto di surroga, più eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Nota di iscrizione ipotecaria, documentazione attestante se accollo liberatorio/non liberatorio;
In caso di surroga derivante da accollo.
- Annotazione frazionamento;
In caso di surroga di accollo derivante da credito edilizio.
- Copia dell'atto pubblico di erogazione a saldo e copia dell'annotamento di erogazione a saldo;
In caso di mutuo erogato a Stato Avanzamento Lavori – SAL.

Per operazioni rivenienti da asta giudiziaria:

- Avviso di vendita;
- Perizia del Tribunale;
- Verbale di aggiudicazione;
In caso di aggiudicazione dell'immobile.
- Lettera di conferimento incarico a notaio.

Per operazioni di mutuo con Garanzia Consap:

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Certificato di residenza storico in corso di validità, certificato/estratto di matrimonio in corso di validità, stato di famiglia in corso di validità, contratto di affitto;
Da richiedere per verificare le ipotesi di priorità, rispettivamente: 1. conviventi more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 2. coppia coniugata il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 3. famiglia monogenitoriale con figli minori; 4. se i richiedenti rientrano nella categoria "Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
- Idonea documentazione comprovante la finalità di accrescimento dell'efficienza energetica degli interventi di ristrutturazione (ad esempio i preventivi) e, ove possibile, le fatture fiscali relative alle spese di ristrutturazione;

In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto e ristrutturazione.

- documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per richiedenti rientranti nella categoria "Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- stato di famiglia storico e documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per i richiedenti rientranti nella categoria "Componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
- ISEE
In caso di garanzia Consap all'80% (85% e 90%, in caso di "famiglie numerose").

Se immobile in costruzione/ristrutturazione:

- Computo metrico o documentazione spesa;
Intestato ai clienti, con indicazione immobili oggetto di intervento e firmato dal professionista, redatto da non oltre 6 mesi. Ad es. stime dei costi per i finanziamenti con finalità di ristrutturazione.
- Permessi rilasciati da Comune con indicazione del tipo di lavori che verranno effettuati, cioè "manutenzione" o "ristrutturazione ai sensi della lettera d, comma 1, art 3 dpr 380/2001";
Se non ancora in possesso dei permessi rilasciati dal Comune, sarà necessario richiedere una dichiarazione al professionista che seguirà i lavori.
- Perizia.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, la Banca può richiedere ulteriore documentazione in funzione del reddito del richiedente il mutuo e dell'immobile oggetto di valutazione.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento attraverso il quale viene certificata la classe energetica dell'immobile e deve rispettare quanto disposto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa per l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2.
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Costo totale del credito	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziamento è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Importo totale del credito	Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Indicatore del costo totale del credito	Indica in percentuale il costo totale del mutuo su base annua sull'ammontare del finanziamento concesso comprensivo del costo della polizza assicurativa facoltativa. E' un indicatore introdotto dal Protocollo d'Intesa ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI del 30/11/2013 che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative accessorie al mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Loan To Value (LTV)	È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ed il valore dell'immobile riportato nella perizia tecnica disposta dalla Banca. Il Rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia tecnica disposta dalla Banca).
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. E' obbligatoria all'attivazione del mutuo ed è effettuata dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. Ove previsto, il costo del servizio è riportato nei Fogli Informativi/Informazioni Generali del mutuo consegnati/e al cliente in fase precontrattuale
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Valuta nazionale del consumatore	La valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione Europea in cui il consumatore aveva la residenza

	al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.
--	---



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUI CASA GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA
MUTUO CASA TASSO FISSO GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA
MUTUO CASA TASSO VARIABILE GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società			
Sede Legale			
Codice Fiscale e Partita IVA:			
Iscrizione al registro delle imprese di		Nr.	
Capitale Sociale	Interamente versato		
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n °			
Cognome e nome			
Indirizzo			
Telefono			
e-mail			
qualifica			

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Altro

Caratteristiche specifiche del

MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

MUTUO CASA TASSO FISSO GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

MUTUO CASA TASSO VARIABILE GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

Il mutuo è garantito da ipoteca su immobile adibito a civile abitazione ed è erogato in unica soluzione. È concesso per l'acquisto oppure per l'acquisto e congiuntamente ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale ed è assistito dalla **garanzia gratuita** del "**Fondo di Garanzia per la prima casa**" (Fondo pubblico di garanzia istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dalla società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - CONSAP SpA).

Per beneficiare della garanzia del Fondo:

- l'immobile acquistato non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non deve avere caratteristiche di lusso (rif. Decreto Ministero Lavori Pubblici 1072 del 2/8/1969).
- l'importo del mutuo destinato all'acquisto non potrà superare € 250.000,00 (ferme restando tutte le altre caratteristiche riportate nella sezione "Principali condizioni economiche").

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sui requisiti richiesti per accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, si rinvia al sito <https://www.consap.it/fondo-prima-casa/>

Beneficiari

La garanzia del Fondo può essere richiesta da coloro che:

- alla data di presentazione della domanda di mutuo per l'acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all'estero) salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
- facciano parte di una delle seguenti tipologie di clientela prioritaria esclusivamente ammessa:
 - a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori: persone singole non coniugate né conviventi con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi, nonché persone separate/divorziate ovvero vedove, conviventi con almeno un proprio figlio minore;
 - b) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
 - c) nuclei familiari che includono tre figli con età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;
 - d) nuclei familiari che includono quattro figli con età inferiore a 21 anni che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;

- e) nuclei familiari che includono cinque o più figli con età inferiore a 21 anni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 50.000 euro annui.
- f) le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) i componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Beneficiari prioritari "Target Giovani"

- **giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età;**
- **giovani coppie:** nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi "more uxorio" che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di mutuo;

Per i beneficiari prioritari "Target Giovani" è dedicata l'offerta del **Mutuo You Giovani Green – Fondo di Garanzia Prima Casa**.

Per ottenere i benefici previsti per le categorie prioritarie esclusivamente ammesse, "tutti" i mutuatari devono appartenere ad almeno una delle categorie previste per legge. I requisiti devono essere soddisfatti alla data della presentazione della domanda di finanziamento.

Il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto disposizioni riguardanti – tra le altre – il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. In particolare, la garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale per tutti coloro che, con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui, rientrano nelle categorie prioritarie sopra elencate e che ottengono un mutuo superiore all'80% rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

La Legge n. 207 del 30.12.2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", ha esteso la validità di detta misura sino al 31 dicembre 2027.

Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, fino al 31 dicembre 2027, da parte dei suddetti nuclei familiari, la garanzia del Fondo è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima:

- dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a), b), c);
- dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera d);
- del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera e).

L'articolo 4-bis inserito nel Decreto Legge 7 maggio 2026, n. 66, dalla Legge di conversione 2 luglio 2026, n. 116, ha previsto che per le categorie di cui alle lettere f) e g), la garanzia del fondo è rilasciata nella misura del 50% della quota del finanziamento destinato all'acquisto dell'immobile. Tale percentuale sarà pari all'80% se i richiedenti, sempre delle due categorie sopra indicate, sono in possesso di un ISEE di importo non superiore a 40.000 euro annui, per qualsiasi percentuale di LTV.

Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a quanto previsto per le diverse categorie prioritari, la garanzia resta al 50% della quota capitale.

In caso di finanziamento alle categorie prioritarie che riceve la garanzia del Fondo, il TEG non può essere superiore al TEGM pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

L'offerta è valida per tutte le richieste di mutuo **sottoscritte entro il 31/08/2026 e stipulate entro il 30/10/2026**.

BancoBPM partecipa all'Iniziativa europea EeMAP (che ha come obiettivo la creazione di uno standard per i mutui finalizzati all'efficienza energetica) e intende promuovere gli interventi di efficientamento energetico premiando i clienti che intervengono sui propri immobili per ridurre i consumi e migliorarne il profilo energetico.

Il prodotto prevede, infatti, la possibilità di ottenere una riduzione del tasso di interesse (o dello spread applicato, se in regime di tasso variabile) pari a 0,10 punti percentuali, qualora il cliente fornisca alla Banca un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE), prodotto a seguito di interventi di efficientamento energetico eseguiti sull'immobile offerto in garanzia ipotecaria, che attesti il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure un Indice di Prestazione Energetica non rinnovabile Globale (EP gl, nren) inferiore almeno del 30% rispetto a quello risultante dall'APE ante lavori. Per garantire che la verifica del miglioramento energetico possa essere effettuata su parametri omogenei (Classe Energetica e Indicatore EP gl,nren), l'Ape ante e post lavori dovranno essere conformi al nuovo modello APE entrato in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).

Questa facoltà (c.d. "Green Factor") è attivabile, per una sola volta, in qualsiasi momento della vita del finanziamento con effetto a partire dalla prima rata intera decorrente dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo APE e a condizione che sul finanziamento non siano presenti rate insolute al momento della richiesta di attivazione.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

Il finanziamento viene erogato esclusivamente in Euro.

Condizione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento è che al momento della sua sottoscrizione la "valuta nazionale del consumatore" (cfr. LEGENDA) sia esclusivamente una delle seguenti: Euro, Dollaro Statunitense (USD), Franco Svizzero (CHF) e Sterlina Britannica (GBP). In caso di conversione di un finanziamento a tasso variabile in una "valuta nazionale del consumatore" diversa dall'Euro, gli indici di riferimento (cfr. LEGENDA) saranno:

- per USD: indice SOFR Compounded Average Rate,
- per GBP: indice SONIA Compounded Average Rate,
- per CHF: indice SARON Compounded Average Rate.

Gli indici sono rilevati dall'infoprovider Bloomberg il terzultimo giorno lavorativo del mese e applicati al mese corrente; gli indici sono calcolati secondo metodologia ISDA e pubblicati alla pagina FBAK. In caso di non disponibilità si rileverà l'ultimo valore disponibile.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il tasso di interesse dato dalla sommatoria dell'indice di riferimento (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) e lo spread, non potrà in nessun caso essere inferiore a zero. Qualora tale sommatoria assuma un valore pari o inferiore a zero, la Banca applicherà un tasso di interesse pari a zero fino a quando il tasso di interesse non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Immobili oggetto di donazione

Qualora l'immobile oggetto di ipoteca sia pervenuto per atto di donazione, la stipula del finanziamento non è possibile se a carico dello stesso risultino trascritte domande giudiziali di riduzione / restituzione e di petizione dell'eredità ovvero atti di opposizione alla donazione.

Per i casi residuali in cui, ai sensi della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, permane il rischio di restituzione dell'immobile agli eredi legittimari del soggetto che ha effettuato la donazione con perdita della garanzia ipotecaria, è richiesta una copertura assicurativa che tenga indenne sia l'acquirente del bene, sia la banca.

Per saperne di più: la Guida pratica "*Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici*", che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancobpm.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL

MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

BENEFICIARI PRIORITARI "TARGET GIOVANI"

Giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età - Giovani coppie

Mutuo durata 10 anni con rate mensili	tasso fisso		tasso variabile	
	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico	Esempio B Polizza CasaPiùFamiglia	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico	Esempio B Polizza CasaPiùFamiglia
Importo totale del credito	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Costo totale del credito	32.553,10 €	31.678,90 €	26.849,50 €	25.975,30 €
Importo totale dovuto dal cliente	202.553,10 €	201.678,90 €	196.849,50 €	195.975,30 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	3,280 %	3,280 %	2,674 %	2,674 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	3,707 %	3,593 %	3,078 %	2,966 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio unico:	4,550 %	4,429 %	3,907 %	3,788 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	4,991 %	4,866 %	4,340 %	4,217 %

MUTUI CASA GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

ALTRI BENEFICIARI PRIORITARI

Mutuo durata 10 anni con rate mensili	tasso fisso		tasso variabile	
	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico	Esempio B Polizza CasaPiùFamiglia	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico	Esempio B Polizza CasaPiùFamiglia
Importo totale del credito	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Costo totale del credito	33.793,10 €	32.918,90 €	28.089,50 €	27.215,30 €
Importo totale dovuto dal cliente	203.793,10 €	202.918,90 €	198.089,50 €	197.215,30 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	3,280 %	3,280 %	2,674 %	2,674 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	3,865 %	3,750 %	3,234 %	3,121 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio unico:	4,717 %	4,595 %	4,072 %	3,952 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	5,162 %	5,036 %	4,509 %	4,385 %

Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione, assicurazione immobile per incendio e scoppio calcolata negli esempi sopra riportati, su un valore di ricostruzione a nuovo pari all'importo del mutuo (per l'esempio B è calcolata con riferimento ad un immobile di tipologia "appartamento" in quanto maggiormente rappresentativo). Non è incluso l'eventuale compenso di mediazione chiesto dal mediatore creditizio direttamente al cliente in quanto non conosciuto.

Nel calcolo dell'INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO oltre agli oneri previsti per il calcolo del TAEG, è compreso il costo della polizza assicurativa facoltativa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	L'ammontare del finanziamento destinato alla quota parte con finalità acquisto non deve essere superiore a 250.000 euro. La garanzia del Fondo Prima Casa è concessa solo sulla quota parte del finanziamento con finalità acquisto e per un importo massimo di 250.000 euro. La banca finanzia fino all'80% del valore dell'immobile a garanzia considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di vendita o nella proposta di acquisto, di immobili residenziali adibiti ad uso civile abitazione. La garanzia del Fondo Prima Casa dà al cliente la possibilità di elevare la richiesta fino al 100% del valore dell'immobile. In ogni caso l'importo finanziato, comprensivo di eventuali premi di polizza, non può eccedere il valore dell'immobile.
	Durata	minima: 61 mesi massima: 30 anni oltre al periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata
	Garanzie accettate	Ipoteca su immobile, situato in Italia. La Banca NON può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi. Nel caso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile a favore della Banca erogante, è necessario che la Banca acquisisca apposita perizia tecnica di stima ("Perizia tecnica" - vd. costi nella sez. "Spese") - eseguita da società esterna specializzata convenzionata con il Banco BPM S.p.A. - finalizzata a determinare il valore del bene posto in garanzia ed il conseguente importo massimo erogabile
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso <u>Indice di riferimento:</u> IRS - Interest rate swap ovvero EUROIRS più prossimo per scadenza a quella del periodo a tasso fisso come sotto riportato. <u>Amministratore dell'indice:</u> ICE Benchmark Administration Limited (IBA), società di diritto inglese che ha sede in Londra, appositamente autorizzata dalla UK Financial Conduct Authority, quale autorità nazionale competente per il Regno Unito. <u>Implicazioni connesse all'utilizzo dell'indice:</u> Le variazioni dell'indice IRS, in aumento o in diminuzione, intervenute dopo la stipula del contratto di finanziamento a tasso fisso, non comportano una variazione delle rate del finanziamento, che rimangono pertanto invariate.

	Esempi di tasso finito <table><tr><th>DURATA</th><th>parametro</th><th>MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA</th><th>MUTUO CASA TASSO FISSO GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA</th></tr><tr><td>Oltre 5 e fino a 7 anni</td><td>IRS a 7 anni</td><td>3,160 %</td><td>3,160 %</td></tr><tr><td>Oltre 7 anni e fino a 10 anni</td><td>IRS a 10 anni</td><td>3,280 %</td><td>3,280 %</td></tr><tr><td>Oltre 10 anni e fino a 12 anni</td><td>IRS a 12 anni</td><td>3,350 %</td><td>3,350 %</td></tr><tr><td>Oltre 12 anni e fino a 15 anni</td><td>IRS a 15 anni</td><td>3,440 %</td><td>3,440 %</td></tr><tr><td>Oltre 15 anni e fino a 20 anni</td><td>IRS a 20 anni</td><td>3,500 %</td><td>3,500 %</td></tr><tr><td>Oltre 20 anni e fino a 25 anni</td><td>IRS a 25 anni</td><td>3,480 %</td><td>3,480 %</td></tr><tr><td>Oltre 25 anni e fino a 30 anni</td><td>IRS a 30 anni</td><td>3,490 %</td><td>3,490 %</td></tr></table> AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della consegna della proposta irrevocabile della Banca (c.d. "Offerta vincolante"). Tasso variabile Indice di riferimento: Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata (per i valori, vedi tabella sotto riportata). Amministratore dell'indice: EMMI - European Money Markets Institute Implicazioni connesse all'utilizzo dell'indice: Le variazioni dell'indice implicano una variazione delle rate del finanziamento; conseguentemente l'aumento del valore dell'indice comporta un incremento dell'importo delle rate del finanziamento. Esempi di tasso finito <table><tr><th>DURATA</th><th>MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA</th><th>MUTUO CASA TASSO VARIABILE GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA</th></tr><tr><td>Fino a 10 anni</td><td>2,674 %</td><td>2,674 %</td></tr><tr><td>Oltre 10 anni e fino a 15 anni</td><td>2,674 %</td><td>2,674 %</td></tr><tr><td>Oltre 15 anni e fino a 20 anni</td><td>2,674 %</td><td>2,674 %</td></tr><tr><td>Oltre 20 anni e fino a 25 anni</td><td>2,674 %</td><td>2,674 %</td></tr><tr><td>Oltre 25 anni e fino a 30 anni</td><td>2,674 %</td><td>2,674 %</td></tr></table> AVVERTENZA: il tasso alla stipula è determinato al momento della consegna della proposta irrevocabile della Banca (c.d. "Offerta vincolante").	DURATA	parametro	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUO CASA TASSO FISSO GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	Oltre 5 e fino a 7 anni	IRS a 7 anni	3,160 %	3,160 %	Oltre 7 anni e fino a 10 anni	IRS a 10 anni	3,280 %	3,280 %	Oltre 10 anni e fino a 12 anni	IRS a 12 anni	3,350 %	3,350 %	Oltre 12 anni e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	3,440 %	3,440 %	Oltre 15 anni e fino a 20 anni	IRS a 20 anni	3,500 %	3,500 %	Oltre 20 anni e fino a 25 anni	IRS a 25 anni	3,480 %	3,480 %	Oltre 25 anni e fino a 30 anni	IRS a 30 anni	3,490 %	3,490 %	DURATA	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUO CASA TASSO VARIABILE GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	Fino a 10 anni	2,674 %	2,674 %	Oltre 10 anni e fino a 15 anni	2,674 %	2,674 %	Oltre 15 anni e fino a 20 anni	2,674 %	2,674 %	Oltre 20 anni e fino a 25 anni	2,674 %	2,674 %	Oltre 25 anni e fino a 30 anni	2,674 %	2,674 %
DURATA	parametro	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUO CASA TASSO FISSO GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA																																																
Oltre 5 e fino a 7 anni	IRS a 7 anni	3,160 %	3,160 %																																																
Oltre 7 anni e fino a 10 anni	IRS a 10 anni	3,280 %	3,280 %																																																
Oltre 10 anni e fino a 12 anni	IRS a 12 anni	3,350 %	3,350 %																																																
Oltre 12 anni e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	3,440 %	3,440 %																																																
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	IRS a 20 anni	3,500 %	3,500 %																																																
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	IRS a 25 anni	3,480 %	3,480 %																																																
Oltre 25 anni e fino a 30 anni	IRS a 30 anni	3,490 %	3,490 %																																																
DURATA	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUO CASA TASSO VARIABILE GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA																																																	
Fino a 10 anni	2,674 %	2,674 %																																																	
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	2,674 %	2,674 %																																																	
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	2,674 %	2,674 %																																																	
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	2,674 %	2,674 %																																																	
Oltre 25 anni e fino a 30 anni	2,674 %	2,674 %																																																	
Indice di riferimento	Vedi tabella dei “ Indici di riferimento ” riportata nella Sezione ALTRO.																																																		

Spread			Mutuo a Tasso Fisso		
			DURATA	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUO CASA TASSO FISSO GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA
			Fino a 10 anni	0,350 %	0,350 %
			Oltre 10 anni e fino a 15 anni	0,350 %	0,350 %
			Oltre 15 anni e fino a 20 anni	0,350 %	0,350 %
			Oltre 20 anni e fino a 25 anni	0,350 %	0,350 %
			Oltre 25 anni e fino a 30 anni	0,400 %	0,400 %
			Mutuo a Tasso Variabile		
			DURATA	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUO CASA TASSO VARIABILE GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA
			Fino a 10 anni	0,550 %	0,550 %
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	0,550 %	0,550 %			
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	0,550 %	0,550 %			
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	0,550 %	0,550 %			
Oltre 25 anni e fino a 30 anni	0,550 %	0,550 %			
			Per i mutui finalizzati all'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o B, con erogazione in un'unica soluzione (no SAL), gli spread indicati sono ridotti di 0,20%. La classe energetica dell'immobile oggetto della richiesta di finanziamento deve essere documentata attraverso la presentazione alla Banca della copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità e conforme al modello in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).		
Tasso di interesse di preammortamento		di pari al tasso di interesse nominale annuo			
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUI CASA GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	
			non applicate	1,000 % sull'importo erogato massimo 1.000,00 €	
		Perizia tecnica	(La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca) • a cespite 320,00 €		
		Assicurazione immobile	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico		

		L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la polizza finanziata "Incendio Abitazione a premio unico" ai seguenti costi: MASSIMALI E PREMI ANNUI (da moltiplicare per la durata del mutuo in anni) <table><tr><th>Somma assicurata (valore immobile)</th><th>premio</th></tr><tr><td>fino a 200.000,00 €</td><td>155,26 €</td></tr><tr><td>fino a 300.000,00 €</td><td>217,61 €</td></tr><tr><td>fino a 500.000,00 €</td><td>345,97 €</td></tr><tr><td>fino a 700.000,00 €</td><td>438,88 €</td></tr><tr><td>fino a 1.000.000,00 €</td><td>601,47 €</td></tr><tr><td>fino a 2.000.000,00 €</td><td>850,86 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. Quota di retrocessione banca pari al 50 % del premio versato al netto delle imposte.	Somma assicurata (valore immobile)	premio	fino a 200.000,00 €	155,26 €	fino a 300.000,00 €	217,61 €	fino a 500.000,00 €	345,97 €	fino a 700.000,00 €	438,88 €	fino a 1.000.000,00 €	601,47 €	fino a 2.000.000,00 €	850,86 €
Somma assicurata (valore immobile)	premio															
fino a 200.000,00 €	155,26 €															
fino a 300.000,00 €	217,61 €															
fino a 500.000,00 €	345,97 €															
fino a 700.000,00 €	438,88 €															
fino a 1.000.000,00 €	601,47 €															
fino a 2.000.000,00 €	850,86 €															
		Esempio B Polizza "CASApiùFAMIGLIA" L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la Polizza "CASApiùFAMIGLIA" ai seguenti costi: PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni <table><tr><td>Appartamento</td><td>130,19 €</td></tr><tr><td>Villa unifamiliare</td><td>176,62 €</td></tr><tr><td>Villetta a schiera/plurifamiliare</td><td>159,19 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. I premi relativi al modulo incendio variano in base ad alcuni parametri. Gli esempi sopra indicati fanno riferimento ad un'abitazione di 100 mq, utilizzata come dimora abituale e ubicata a Verona. Quota di retrocessione banca pari al 40 % del premio versato al netto delle imposte.	Appartamento	130,19 €	Villa unifamiliare	176,62 €	Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €								
Appartamento	130,19 €															
Villa unifamiliare	176,62 €															
Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €															

		Imposta sostitutiva	(ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni) - 0,250 % per mutui destinati all'abitazione con i requisiti dell'agevolazione prima casa o per necessità finanziarie non destinate all'abitazione o non finalizzate. AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.				
		Mediazione	A carico del cliente nella misura richiesta dal mediatore creditizio e da questi indicata nel proprio foglio informativo relativo alle condizioni dallo stesso applicata. Nessun compenso di mediazione è posto dalla Banca erogante a carico del cliente.				
Spese per la gestione del rapporto		Gestione pratica	non applicate				
		Incasso rata	<table><tr><td>MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA</td><td>MUTUI CASA GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA</td></tr><tr><td>non applicate</td><td>2,00 €</td></tr></table>	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUI CASA GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	non applicate	2,00 €
	MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	MUTUI CASA GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA					
	non applicate	2,00 €					
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,00 € elettronico: 0,00 €				
		Variazione/restrizione ipoteca	Spese per rilascio atto di assenso (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente - in caso di cancellazione ipotecaria (*) 175,00 € - nei casi di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi 250,00 € (*)applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del Cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di 'cancellazione delle ipoteche' prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. Spese di rinnovazione dell'ipoteca 0,500 % calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.				
		Accollo mutuo	0,500 % sul debito residuo - minimo 200,00 € - massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.				
		Sospensione pagamento rate	non applicato				
	Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €					

		Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese")	
	Tipologia di rata	- preammortamento: soli interessi - ammortamento : capitale ed interessi	
	Periodicità delle rate	MENSILE	

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

MUTUO YOU GIOVANI GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,280 %	10	978,59 €
3,440 %	15	711,94 €
3,490 %	30	448,49 €

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
2,674 %	10	950,63 €	1.026,41 €	878,47 €
2,674 %	15	675,01 €	761,21 €	595,13 €
2,674 %	30	404,23 €	510,32 €	312,08 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,280 %	10	1.014,54 €
3,440 %	15	751,91 €
3,490 %	30	501,84 €

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
2,674 %	10	985,56 €	1.064,11 €	910,75 €
2,674 %	15	712,90 €	803,94 €	628,54 €
2,674 %	30	452,31 €	571,03 €	349,20 €

MUTUO CASA TASSO FISSO GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,280 %	10	978,59 €
3,440 %	15	711,94 €
3,490 %	30	448,49 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,280 %	10	1.014,54 €
3,440 %	15	751,91 €
3,490 %	30	501,84 €

MUTUO CASA TASSO VARIABILE GREEN - FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
2,674 %	10	950,63 €	1.026,41 €	878,47 €
2,674 %	15	675,01 €	761,21 €	595,13 €
2,674 %	30	404,23 €	510,32 €	312,08 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
2,674 %	10	985,56 €	1.064,11 €	910,75 €
2,674 %	15	712,90 €	803,94 €	628,54 €
2,674 %	30	452,31 €	571,03 €	349,20 €

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia possibile (fino a un massimo del 2%)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **PiùProtezioneMutui** o il prodotto assicurativo **Polizza TCM**, entrambi di PiùVera Protezione, collocati dalla Banca. In alternativa il Cliente può acquistare analoghe polizze presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando:

- in caso di decesso, il debito residuo al momento del sinistro, sino al limite del capitale assicurato;
- in caso di malattia grave, in un'unica soluzione, un numero di rate come previsto dal contratto, fino al massimo del debito residuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Polizza PiùProtezioneMutui di PiùVera Protezione – caso morte e malattia grave

La polizza prevede il pagamento di un premio unico o di un premio annuo ricorrente calcolati in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 48,00 % del premio).

Esempio di calcolo su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Polizza a premio unico (copertura assicurativa finanziata) | 20.222,13 € |
| quota di retrocessione banca pari a | 9.706,62 € |
| - Polizza a premio annuo ricorrente | |
| (copertura assicurativa NON finanziata e NON abbinabile ad operazioni a SAL) | 936,16 € annui |
| (per un totale di 28.084,80 €) | |
| quota di retrocessione banca pari a | 449,36 € annui |
| | (per un totale di 13.480,70 €) |

Polizza TCM di PiùVera Protezione – caso morte

La polizza prevede il pagamento di un premio unico calcolato in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45 % del premio).

Esempio di calcolo di premio su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi: 17.361,76 €

Quota di retrocessione banca pari all'importo di: 7.812,79 €

Con riferimento alle suddette polizze a premio unico abbinabili al mutuo con erogazione a stato avanzamento lavori (SAL), si evidenzia che:

- la polizza facoltativa potrà essere emessa alla data di stipulazione dell'ultima erogazione, purché in quella data venga effettuata la messa in ammortamento del mutuo;
- l'importo della copertura assicurativa è calcolato in fase di richiesta del mutuo in via presuntiva sulla base dell'importo concesso a titolo di mutuo e della durata di ammortamento del mutuo; tuttavia il costo effettivo dei premi sarà definitivamente determinato al momento dell'emissione della polizza facoltativa sulla base dell'importo che sarà effettivamente erogato e della durata dell'ammortamento del mutuo, con la conseguenza che detto premio potrebbe risultare inferiore a quanto previsto. In tal caso, il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto dell'eccedenza, senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni;

- qualora prima dell'emissione della polizza venga concordata una rinegoziazione della durata dell'ammortamento del mutuo che comporti un maggiore premio rispetto a quello come sopra previsto, la polizza facoltativa dovrà intendersi automaticamente rinunciata e il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto della parte destinata al pagamento del premio, senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni;
- qualora l'emissione della polizza non fosse per qualsivoglia motivo possibile al momento della stipulazione dell'ultima erogazione (ad esempio per esclusioni e/o limitazioni della garanzia, per mancanza dei requisiti di assicurabilità od altro), o la parte mutuataria non fosse più interessata alla medesima, il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto dell'importo destinato al pagamento del premio senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni.

Il prodotto assicurativo indicato è emesso da PiùVera Protezione S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca che promuovono e collocano tale prodotto e sul sito www.piuvera.it

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione, senza dover recedere dal mutuo cui la polizza assicurativa è stata associata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l'apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:

PiùVera Protezione S.p.A Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Il Premio pagato per la Copertura Assicurativa verrà rimborsato all'Assicurato dall'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il premio sia stato finanziato, lo stesso sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall'Impresa di Assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora	pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti
Sospensione pagamento rate	non applicate
Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla Legge
Tasse ipotecarie	Vedi imposta sostitutiva

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;

- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ALTRO

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei **mutui a tasso fisso**. È detto anche IRS.

A) EurIRS - ril.punt. mensile

QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata

EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei **mutui a tasso variabile**.

B) Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 1 (uno) mese base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI- diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

INDICE DI RIFERIMENTO:

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione.

L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:

- 1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto;
- 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo:
<https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/>;

fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.

AMMINISTRATORE DELL'INDICE:

Il **TERM ESTR** è il tasso di fallback previsionale per l'Euribor sviluppato dall'EMMI (The European Money Market Institute). È basato sui dati di mercato disponibili sugli swap degli indici overnight e dei futures che fanno riferimento all'Euro Short Term Rate della Banca Centrale Europea. Misura l'evoluzione media attesa (prospettica) dei costi di indebitamento overnight all'ingrosso non garantiti in euro delle banche dell'area euro nell'arco di periodi di durata definiti". Il TERM ESTR viene pubblicato per tutti i tenors nei giorni TARGET2 alle 11,15 (o nell'intorno di questo orario).

Il **SOFR** (Secured Overnight Financing Rate) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che misura il costo della raccolta di denaro con scadenza a un giorno (overnight) nel mercato pronti contro termine dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Amministrato dal tasso è la NY FED (Federal Reserve Bank of New York).

Il **SONIA** (Sterling Overnight Index Average) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per contrarre prestiti in sterlina overnight da altri istituti finanziari e investitori istituzionali. È amministrato dalla Bank of England.

Il **SARON** (Swiss Average Rate Overnight) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che si basa sulle transazioni effettive overnight del mercato dei finanziamenti garantiti per il franco svizzero e sulle transazioni e quotazioni pubblicate sul mercato svizzero delle operazioni contro termine.

IMPLICAZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

ULTIME RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A) IRS - Interest rate swap	IRS a 5 anni	2,750000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 7 anni	2,810000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 10 anni	2,930000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 12 anni	3,000000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 15 anni	3,090000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 20 anni	3,150000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 25 anni	3,130000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 30 anni	3,090000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
B) Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata		2,124000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
		1,958000 % valida dal 01/06/2026 al 30/06/2026
		1,962000 % valida dal 01/05/2026 al 31/05/2026

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL CREDITO

Per consentire al Finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni solari dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il Cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Autocertificazione (Riporta informazioni sulla residenza, lo stato civile, il regime patrimoniale (in caso di coniugati) e lo stato di famiglia).

Solo per soggetti legalmente separati o divorziati:

- Verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio del Tribunale.

Se richiedente extracomunitario:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e copia della richiesta di rinnovo presentata. In alternativa può essere raccolta documentazione rilasciata dalle autorità di polizia attestante le medesime informazioni;
- Certificato contestuale cumulativo (cumulativo dei certificati di: stato di famiglia, residenza e stato civile) o singoli certificati (con data di rilascio non anteriore a 6 mesi);
- Certificato storico di residenza o certificato di residenza in carta libera e certificato storico di residenza con data non anteriore a 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SU VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

- Copia dell'estratto conto altro istituto dove è domiciliato stipendio/pensione con movimentazione e saldo ultimi 3 mesi;
- Copia eventuale dossier / estratto titoli presso altri sistemi non anteriore a 3 mesi o altra documentazione che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione in essere sulla vita;
- Simulazione pensione INPS e fondo di pensione integrativa;
- Attestazione eventuali obblighi di mantenimento/spese di istruzione.

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

Per lavoratori dipendenti o pensionati:

- Copia delle ultime 2 buste paga (ultimi 2 mesi) o ultimo cedolino pensione;
3 buste paga per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesti da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistito da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati.
- Fotocopia ultima CU o Modello 730 o Modello Unico con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento);
Ultime 2 CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesta da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistiti da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati. In presenza di redditi da immobili, sia a tassazione ordinaria che in regime di cedolare secca, ultime due dichiarazioni presentate con ricevuta di presentazione (modello 730 o modello unico).
- Attestato/dichiarazione anzianità di lavoro (o contratto) con data di scadenza e condizioni rilasciato dal datore di lavoro

Per lavoratori dipendenti con contratto iniziato nell'anno in corso o precedente in assenza di documentazione fiscale:

- Estratto conto INPS;
- Copia delle ultime 3 buste paga (ultimi 3 mesi);
- Fotocopia ultime due CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

Per lavoratori autonomi:

- Estratto conto INPS;
- Fotocopia del Modello Unico relativo alle ultime 2 dichiarazioni dei redditi e ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN MUTUO IPOTECARIO

- Atto di proprietà o di provenienza;
Atto di acquisto da costruttore o atto notarile di compravendita o atto di aggiudicazione da tribunale o atto di successione o donazione (per successione/donazione acquisire copia della documentazione comprovante).
- Visura catastale storica per immobile aggiornata;
- Planimetria catastale;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE);
Per mutui con finalità acquisto. Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità conforme al modello entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 (DM 26.06.2015).
- Copia di eventuale assicurazione, qualora già sottoscritta, di tipo scoppio-incendio o a copertura dell'eventuale rischio di donazione sulla garanzia reale.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER TIPOLOGIA DI RICHIESTA MUTUO

Per operazioni di mutuo con finalità acquisto:

- Proposta di acquisto e/o preliminare di compravendita (Compromesso);

Per operazioni di mutuo con finalità surroga:

- Copia del contratto di mutuo in essere e della relativa nota di iscrizione ipotecaria;
Completo di allegati ed eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Piano di ammortamento/copia della quietanza di addebito delle rate sul conto corrente presso altra banca (ultime tre rate semestrali / tre mensili), oppure copia dell'estratto conto da cui ottenere il medesimo riscontro;
- Atto di proprietà o di provenienza;

- Atto di mutuo precedente e relativo annotamento;
In caso di mutuo già oggetto di surroga, più eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Nota di iscrizione ipotecaria, documentazione attestante se accollo liberatorio/non liberatorio;
In caso di surroga derivante da accollo.
- Annotazione frazionamento;
In caso di surroga di accollo derivante da credito edilizio.
- Copia dell'atto pubblico di erogazione a saldo e copia dell'annotamento di erogazione a saldo;
In caso di mutuo erogato a Stato Avanzamento Lavori – SAL.

Per operazioni rivenienti da asta giudiziaria:

- Avviso di vendita;
- Perizia del Tribunale;
- Verbale di aggiudicazione;
In caso di aggiudicazione dell'immobile.
- Lettera di conferimento incarico a notaio.

Per operazioni di mutuo con Garanzia Consap:

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Certificato di residenza storico in corso di validità, certificato/estratto di matrimonio in corso di validità, stato di famiglia in corso di validità, contratto di affitto;
Da richiedere per verificare le ipotesi di priorità, rispettivamente: 1. conviventi more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 2. coppia coniugata il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 3. famiglia monogenitoriale con figli minori; 4. se i richiedenti rientrano nella categoria "Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
- Idonea documentazione comprovante la finalità di accrescimento dell'efficienza energetica degli interventi di ristrutturazione (ad esempio i preventivi) e, ove possibile, le fatture fiscali relative alle spese di ristrutturazione;
In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto e ristrutturazione.
- documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per richiedenti rientranti nella categoria "Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- stato di famiglia storico e documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per i richiedenti rientranti nella categoria "Componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
- ISEE
In caso di garanzia Consap all'80% (85% e 90%, in caso di "famiglie numerose").

Se immobile in costruzione/ristrutturazione:

- Computo metrico o documentazione spesa;
Intestato ai clienti, con indicazione immobili oggetto di intervento e firmato dal professionista, redatto da non oltre 6 mesi. Ad es. stime dei costi per i finanziamenti con finalità di ristrutturazione.
- Permessi rilasciati da Comune con indicazione del tipo di lavori che verranno effettuati, cioè "manutenzione" o "ristrutturazione ai sensi della lettera d, comma 1, art 3 dpr 380/2001";
Se non ancora in possesso dei permessi rilasciati dal Comune, sarà necessario richiedere una dichiarazione al professionista che seguirà i lavori.
- Perizia.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, la Banca può richiedere ulteriore documentazione in funzione del reddito del richiedente il mutuo e dell'immobile oggetto di valutazione.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento attraverso il quale viene certificata la classe energetica dell'immobile e deve rispettare quanto disposto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa per l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2.
--	---

Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Costo totale del credito	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziamento è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Importo totale del credito	Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Indicatore del costo totale del credito	Indica in percentuale il costo totale del mutuo su base annua sull'ammontare del finanziamento concesso comprensivo del costo della polizza assicurativa facoltativa. E' un indicatore introdotto dal Protocollo d'Intesa ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI del 30/11/2013 che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative accessorie al mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Loan To Value (LTV)	È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ed il valore dell'immobile riportato nella perizia tecnica disposta dalla Banca. Il Rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia tecnica disposta dalla Banca).
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. E' obbligatoria all'attivazione del mutuo ed è effettuata dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. Ove previsto, il costo del servizio è riportato nei Fogli Informativi/Informazioni Generali del mutuo consegnati/e al cliente in fase precontrattuale
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene

	restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Valuta nazionale del consumatore	La valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione Europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUO CASA TASSO FISSO LAST MINUTE GREEN

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società			
Sede Legale			
Codice Fiscale e Partita IVA:			
Iscrizione al registro delle imprese di		Nr.	
Capitale Sociale	Interamente versato		
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n°			
Cognome e nome			
Indirizzo			
Telefono			
e-mail			
qualifica			

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Altro

Caratteristiche specifiche del

MUTUO CASA TASSO FISSO LAST MINUTE GREEN

E' proposto a clientela privata ed è finalizzato ad operazioni di acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso civile abitazione per tutte le durate da 10 a 30 anni.

Può essere erogato fino all'80% del valore dell'immobile, considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di vendita o nella proposta di acquisto che deve trovare corrispondenza nell'atto di compravendita.

Per le operazioni di costruzione /ristrutturazione con erogazioni a S.A.L. il finanziamento non può superare l'80% dei costi di costruzione/ristrutturazione indicati in perizia.

L'importo finanziato, oltre al rispetto della percentuale sopra indicata in relazione ai costi, deve essere ricompreso anche nel limite massimo dell'80% del valore di mercato complessivo ad opere ultimate.

L'offerta è valida per tutte le richieste di mutuo **sottoscritte entro il 31/08/2026 e stipulate entro il 30/10/2026.**

BancoBPM partecipa all'Iniziativa europea EeMAP (che ha come obiettivo la creazione di uno standard per i mutui finalizzati all'efficienza energetica) e intende promuovere gli interventi di efficientamento energetico premiando i clienti che intervengono sui propri immobili per ridurre i consumi e migliorarne il profilo energetico.

Il prodotto prevede, infatti, la possibilità di ottenere una riduzione del tasso di interesse (o dello spread applicato, se in regime di tasso variabile) pari a 0,10 punti percentuali, qualora il cliente fornisca alla Banca un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE), prodotto a seguito di interventi di efficientamento energetico eseguiti sull'immobile offerto in garanzia ipotecaria, che attesti il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure un Indice di Prestazione Energetica non rinnovabile Globale (EP_{gl,nren}) inferiore almeno del 30% rispetto a quello risultante dall'APE ante lavori. Per garantire che la verifica del miglioramento energetico possa essere effettuata su parametri omogenei (Classe Energetica e Indicatore EP_{gl,nren}), l'Ape ante e post lavori dovranno essere conformi al nuovo modello APE entrato in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).

Questa facoltà (c.d. "Green Factor") è attivabile, per una sola volta, in qualsiasi momento della vita del finanziamento con effetto a partire dalla prima rata intera decorrente dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo APE e a condizione che sul finanziamento non siano presenti rate insolute al momento della richiesta di attivazione.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

Il finanziamento viene erogato esclusivamente in Euro. Condizione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento è che al momento della sua sottoscrizione la "valuta nazionale del consumatore" (cfr. LEGENDA) sia esclusivamente una delle seguenti: Euro, Dollaro Statunitense (USD), Franco Svizzero (CHF) e Sterlina Britannica (GBP).

Immobili oggetto di donazione

Qualora l'immobile oggetto di ipoteca sia pervenuto per atto di donazione, la stipula del finanziamento non è possibile se a carico dello stesso risultino trascritte domande giudiziali di riduzione / restituzione e di petizione dell'eredità ovvero atti di opposizione alla donazione.

Per i casi residuali in cui, ai sensi della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, permane il rischio di restituzione dell'immobile agli eredi legittimari del soggetto che ha effettuato la donazione con perdita della garanzia ipotecaria, è richiesta una copertura assicurativa che tenga indenne sia l'acquirente del bene, sia la banca.

Per saperne di più: la Guida pratica "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici", che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancobpm.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Mutuo durata 10 anni - rate mensili	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico	Esempio B Polizza CasaPiùFamiglia
Importo totale del credito	170.000,00 €	170.000,00 €
Costo totale del credito	36.768,10 €	35.893,90 €
Importo totale dovuto dal cliente	206.768,10 €	205.893,90 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	3,280 %	3,280 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	4,265 %	4,146 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio unico:	5,142 %	5,016 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	5,601 %	5,470 %

Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione, assicurazione immobile per incendio e scoppio calcolata negli esempi sopra riportati, su un valore di ricostruzione a nuovo pari all'importo del mutuo (per l'esempio B è calcolata con riferimento ad un immobile di tipologia "appartamento" in quanto maggiormente rappresentativo). Non è incluso l'eventuale compenso di mediazione chiesto dal mediatore creditizio direttamente al cliente in quanto non conosciuto.

Nel calcolo dell'INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO oltre agli oneri previsti per il calcolo del TAEG, è compreso il costo della polizza assicurativa facoltativa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	Fino all'80% del valore dell'immobile, considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di compravendita o nella proposta di acquisto, per l'acquisto di immobili adibiti ad uso civile abitazione, che deve trovare corrispondenza nell'atto di compravendita. Laddove il cliente intenda affiancare la sottoscrizione di una polizza finanziata collocata dalla Banca (CPI e/o Incendio Premio Unico), l'importo del finanziamento può essere aumentato del costo della suddetta polizza fino ad un massimo del 95% del valore dell'immobile (inteso come sopra indicato). In ogni caso l'importo finanziato non può eccedere l'importo di compravendita.
	Durata	minima: 10 anni massima: 30 anni oltre al periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata. Durata preammortamento: fino alla fine del mese in corso alla data di stipula. Per operazioni a stato avanzamento lavori (S.A.L), durata massima preammortamento: 2 anni. N.B.: l'età del richiedente + la durata del mutuo deve essere inferiore a 80 anni (in caso di più soggetti interessati, si considera l'età di quello con reddito più elevato)
	Garanzie accettate	Ipoteca su immobile, situato in Italia. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi. Nel caso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile a favore della Banca erogante, è necessario che la Banca acquisisca apposita perizia tecnica di stima ("Perizia tecnica" - vd. costi nella sez. "Spese") - eseguita da società esterna specializzata convenzionata con il Banco BPM S.p.A. - finalizzata a determinare il valore del bene posto in garanzia ed il conseguente importo massimo erogabile
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso <u>Indice di riferimento:</u> IRS - Interest rate swap ovvero EUROIRS più prossimo per scadenza a quella del periodo a tasso fisso come sotto riportato. <u>Amministratore dell'indice:</u> ICE Benchmark Administration Limited (IBA), società di diritto inglese che ha sede in Londra, appositamente autorizzata dalla UK Financial Conduct Authority, quale autorità nazionale competente per il Regno Unito. <u>Implicazioni connesse all'utilizzo dell'indice:</u> Le variazioni dell'indice IRS, in aumento o in diminuzione, intervenute dopo la stipula del contratto di finanziamento a tasso fisso, non comportano una variazione delle rate del finanziamento, che rimangono pertanto invariate.

	Esempi di tasso finito <table><tr><th>DURATA</th><th>parametro</th><th>per LTV fino al 70%</th><th>oltre 70% fino a 80%</th></tr><tr><td>10 anni</td><td>IRS a 10 anni</td><td>3,230 %</td><td>3,280 %</td></tr><tr><td>Oltre 10 e fino a 12 anni</td><td>IRS a 12 anni</td><td>3,300 %</td><td>3,350 %</td></tr><tr><td>Oltre 12 e fino a 15 anni</td><td>IRS a 15 anni</td><td>3,390 %</td><td>3,440 %</td></tr><tr><td>Oltre 15 e fino a 20 anni</td><td>IRS a 20 anni</td><td>3,450 %</td><td>3,500 %</td></tr><tr><td>Oltre 20 e fino a 25 anni</td><td>IRS a 25 anni</td><td>3,430 %</td><td>3,480 %</td></tr><tr><td>Oltre 25 e fino a 30 anni</td><td>IRS a 30 anni</td><td>3,440 %</td><td>3,490 %</td></tr></table> AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della consegna della proposta irrevocabile della Banca (c.d. "Offerta vincolante").	DURATA	parametro	per LTV fino al 70%	oltre 70% fino a 80%	10 anni	IRS a 10 anni	3,230 %	3,280 %	Oltre 10 e fino a 12 anni	IRS a 12 anni	3,300 %	3,350 %	Oltre 12 e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	3,390 %	3,440 %	Oltre 15 e fino a 20 anni	IRS a 20 anni	3,450 %	3,500 %	Oltre 20 e fino a 25 anni	IRS a 25 anni	3,430 %	3,480 %	Oltre 25 e fino a 30 anni	IRS a 30 anni	3,440 %	3,490 %
DURATA	parametro	per LTV fino al 70%	oltre 70% fino a 80%																										
10 anni	IRS a 10 anni	3,230 %	3,280 %																										
Oltre 10 e fino a 12 anni	IRS a 12 anni	3,300 %	3,350 %																										
Oltre 12 e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	3,390 %	3,440 %																										
Oltre 15 e fino a 20 anni	IRS a 20 anni	3,450 %	3,500 %																										
Oltre 20 e fino a 25 anni	IRS a 25 anni	3,430 %	3,480 %																										
Oltre 25 e fino a 30 anni	IRS a 30 anni	3,440 %	3,490 %																										
Indice di riferimento	Vedi tabella " Indici di riferimento " riportata nella Sezione ALTRO.																												
Spread	<table><tr><th>DURATA</th><th>LTV fino al 70%</th><th>LTV oltre 70% fino a 80%</th></tr><tr><td>10 anni</td><td>0,300 %</td><td>0,350 %</td></tr><tr><td>Oltre 10 e fino a 15 anni</td><td>0,300 %</td><td>0,350 %</td></tr><tr><td>Oltre 15 e fino a 20 anni</td><td>0,300 %</td><td>0,350 %</td></tr><tr><td>Oltre 20 e fino a 25 anni</td><td>0,300 %</td><td>0,350 %</td></tr><tr><td>Oltre 25 e fino a 30 anni</td><td>0,350 %</td><td>0,400 %</td></tr></table> Per i mutui finalizzati all'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o B, con erogazione in un'unica soluzione (no SAL), gli spread indicati sono ridotti di 0,20%. La classe energetica dell'immobile oggetto della richiesta di finanziamento deve essere documentata attraverso la presentazione alla Banca della copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità e conforme al modello in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015). Per le richieste presentate da soggetti (almeno uno dei richiedenti) che non abbiano ancora compiuto 45 anni alla presentazione della domanda del mutuo, gli spread indicati sono ridotti di 0,05%. Lo spread del finanziamento, a seguito applicazione delle diverse promozioni o di eventuali riduzioni di spread già previste da specifiche convenzioni, non potrà mai assumere un valore negativo.	DURATA	LTV fino al 70%	LTV oltre 70% fino a 80%	10 anni	0,300 %	0,350 %	Oltre 10 e fino a 15 anni	0,300 %	0,350 %	Oltre 15 e fino a 20 anni	0,300 %	0,350 %	Oltre 20 e fino a 25 anni	0,300 %	0,350 %	Oltre 25 e fino a 30 anni	0,350 %	0,400 %										
DURATA	LTV fino al 70%	LTV oltre 70% fino a 80%																											
10 anni	0,300 %	0,350 %																											
Oltre 10 e fino a 15 anni	0,300 %	0,350 %																											
Oltre 15 e fino a 20 anni	0,300 %	0,350 %																											
Oltre 20 e fino a 25 anni	0,300 %	0,350 %																											
Oltre 25 e fino a 30 anni	0,350 %	0,400 %																											

	Tasso di interesse di preammortamento		di pari al tasso di interesse nominale annuo												
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,000 % sull'importo erogato massimo 1.000,00 € per i mutui a SAL con polizza PiùProtezioneMutui le spese di istruttoria sono calcolate sull'importo deliberato al netto dell'importo del premio di polizza.												
		Perizia tecnica	(La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca) - a cespite 320,00 € nel caso di finanziamenti a stato avanzamenti lavoro (SAL): - per la prima perizia a cespite 320,00 € - per ciascuna delle perizie successive 110,00 €												
		Assicurazione immobile	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la polizza finanziata "Incendio Abitazione a premio unico" ai seguenti costi: MASSIMALI E PREMI ANNUI (da moltiplicare per la durata del mutuo in anni) <table><tr><th>Somma assicurata (valore immobile)</th><th>premio</th></tr><tr><td>fino a 200.000,00 €</td><td>155,26 €</td></tr><tr><td>fino a 300.000,00 €</td><td>217,61 €</td></tr><tr><td>fino a 500.000,00 €</td><td>345,97 €</td></tr><tr><td>fino a 700.000,00 €</td><td>438,88 €</td></tr><tr><td>fino a 1.000.000,00 €</td><td>601,47 €</td></tr><tr><td>fino a 2.000.000,00 €</td><td>850,86 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. Quota di retrocessione banca pari al 50 % del premio versato al netto delle imposte. Esempio B Polizza "CASApiùFAMIGLIA" L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia.	Somma assicurata (valore immobile)	premio	fino a 200.000,00 €	155,26 €	fino a 300.000,00 €	217,61 €	fino a 500.000,00 €	345,97 €	fino a 700.000,00 €	438,88 €	fino a 1.000.000,00 €	601,47 €
Somma assicurata (valore immobile)	premio														
fino a 200.000,00 €	155,26 €														
fino a 300.000,00 €	217,61 €														
fino a 500.000,00 €	345,97 €														
fino a 700.000,00 €	438,88 €														
fino a 1.000.000,00 €	601,47 €														
fino a 2.000.000,00 €	850,86 €														

		Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la Polizza "CASApiùFAMIGLIA" ai seguenti costi: <table><tr><td colspan="2">PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni</td></tr><tr><td>Appartamento</td><td>130,19 €</td></tr><tr><td>Villa unifamiliare</td><td>176,62 €</td></tr><tr><td>Villetta a schiera/plurifamiliare</td><td>159,19 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. I premi relativi al modulo incendio variano in base ad alcuni parametri. Gli esempi sopra indicati fanno riferimento ad un'abitazione di 100 mq, utilizzata come dimora abituale e ubicata a Verona. Quota di retrocessione banca pari al 40 % del premio versato al netto delle imposte. In caso di modalità di erogazione a S.A.L., il cliente ha facoltà di attivare una specifica copertura assicurativa il cui set informativo è disponibile presso le Filiali Banco BPM.	PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni		Appartamento	130,19 €	Villa unifamiliare	176,62 €	Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €
PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni										
Appartamento	130,19 €									
Villa unifamiliare	176,62 €									
Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €									
	Imposta sostitutiva	(ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni) - 0,250 % per mutui destinati all'abitazione con i requisiti dell'agevolazione prima casa o per necessità finanziarie non destinate all'abitazione o non finalizzate; - 2,000 % per mutui destinati ad investimenti immobiliari residenziali senza i requisiti dell'agevolazione prima casa. AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.								
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate							
		Incasso rata	2,00 € con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa							
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,00 € elettronico: 0,00 €							
		Variazione/restrizione ipoteca	Spese per rilascio atto di assenso (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente - in caso di cancellazione ipotecaria (*) 175,00 € - nei casi di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi 250,00 € (*)applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del Cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere							

		effettuata mediante la procedura di 'cancellazione delle ipoteche' prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni.
		Spese di rinnovazione dell'ipoteca 0,500 % calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.
	Accollo mutuo	0,500 % sul debito residuo - minimo 200,00 € - massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
	Avvisatura rata (applicate solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
	Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese")
	Tipologia di rata	- preammortamento: soli interessi - ammortamento : capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	MENSILE

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,280 %	10	978,59 €
3,480 %	25	499,55 €
3,490 %	30	448,49 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,280 %	10	1.029,73 €
3,480 %	25	567,50 €
3,490 %	30	522,73 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **PiùProtezioneMutui** o il prodotto assicurativo **Polizza TCM**, entrambi di PiùVera Protezione, collocati dalla Banca. In alternativa il Cliente può acquistare analoghe polizze presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando:

- in caso di decesso, il debito residuo al momento del sinistro, sino al limite del capitale assicurato;
- in caso di malattia grave, in un'unica soluzione, un numero di rate come previsto dal contratto, fino al massimo del debito residuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Polizza PiùProtezioneMutui di PiùVera Protezione – caso morte e malattia grave

La polizza prevede il pagamento di un premio unico o di un premio annuo ricorrente calcolati in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 48,00 % del premio).

Esempio di calcolo su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:

- Polizza a premio unico (copertura assicurativa finanziata)	20.222,13 €
quota di retrocessione banca pari a	9.706,62 €
- Polizza a premio annuo ricorrente	
(copertura assicurativa NON finanziata e NON abbinabile ad operazioni a SAL)	
	936,16 € annui
	(per un totale di 28.084,80 €)
quota di retrocessione banca pari a	449,36 € annui
	(per un totale di 13.480,70 €)

Polizza TCM di PiùVera Protezione – caso morte

La polizza prevede il pagamento di un premio unico calcolato in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45 % del premio).

<u>Esempio di calcolo di premio su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:</u>	17.361,76 €
<u>Quota di retrocessione banca pari all'importo di:</u>	7.812,79 €

Con riferimento alle suddette polizze a premio unico abbinabili al mutuo con erogazione a stato avanzamento lavori (SAL), si evidenzia che:

- la polizza facoltativa potrà essere emessa alla data di stipulazione dell'ultima erogazione, purché in quella data venga effettuata la messa in ammortamento del mutuo;
- l'importo della copertura assicurativa è calcolato in fase di richiesta del mutuo in via presuntiva sulla base dell'importo concesso a titolo di mutuo e della durata di ammortamento del mutuo; tuttavia il costo effettivo dei premi sarà definitivamente determinato al momento dell'emissione della polizza facoltativa sulla base dell'importo che sarà effettivamente erogato e della durata dell'ammortamento del mutuo, con la conseguenza che detto premio potrebbe risultare inferiore a quanto previsto. In tal caso, il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto dell'eccedenza, senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni;

- qualora prima dell'emissione della polizza venga concordata una rinegoziazione della durata dell'ammortamento del mutuo che comporti un maggiore premio rispetto a quello come sopra previsto, la polizza facoltativa dovrà intendersi automaticamente rinunciata e il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto della parte destinata al pagamento del premio, senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni;
- qualora l'emissione della polizza non fosse per qualsivoglia motivo possibile al momento della stipulazione dell'ultima erogazione (ad esempio per esclusioni e/o limitazioni della garanzia, per mancanza dei requisiti di assicurabilità od altro), o la parte mutuataria non fosse più interessata alla medesima, il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto dell'importo destinato al pagamento del premio senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni.

Il prodotto assicurativo indicato è emesso da PiùVera Protezione S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca che promuovono e collocano tale prodotto e sul sito www.piuvera.it

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione, senza dover recedere dal mutuo cui la polizza assicurativa è stata associata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l'apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:

PiùVera Protezione S.p.A Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Il Premio pagato per la Copertura Assicurativa verrà rimborsato all'Assicurato dall'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il premio sia stato finanziato, lo stesso sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall'Impresa di Assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora	pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti
Sospensione pagamento rate	non applicate
Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla Legge
Tasse ipotecarie	Vedi imposta sostitutiva

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;

- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ALTRO

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei **mutui a tasso fisso**. E' detto anche IRS.

EurIRS - ril.punt. mensile

QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata

ULTIME RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
IRS - Interest rate swap	IRS a 10 anni	2,930000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 12 anni	3,000000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 15 anni	3,090000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 20 anni	3,150000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 25 anni	3,130000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 30 anni	3,090000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL CREDITO

Per consentire al Finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni solari dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il Cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Autocertificazione (Riporta informazioni sulla residenza, lo stato civile, il regime patrimoniale (in caso di coniugati) e lo stato di famiglia).

Solo per soggetti legalmente separati o divorziati:

- Verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio del Tribunale.

Se richiedente extracomunitario:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e copia della richiesta di rinnovo presentata. In alternativa può essere raccolta documentazione rilasciata dalle autorità di polizia attestante le medesime informazioni;
- Certificato contestuale cumulativo (cumulativo dei certificati di: stato di famiglia, residenza e stato civile) o singoli certificati (con data di rilascio non anteriore a 6 mesi);
- Certificato storico di residenza o certificato di residenza in carta libera e certificato storico di residenza con data non anteriore a 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SU VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

- Copia dell'estratto conto altro istituto dove è domiciliato stipendio/pensione con movimentazione e saldo ultimi 3 mesi;
- Copia eventuale dossier / estratto titoli presso altri sistemi non anteriore a 3 mesi o altra documentazione che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione in essere sulla vita;
- Simulazione pensione INPS e fondo di pensione integrativa;
- Attestazione eventuali obblighi di mantenimento/spese di istruzione.

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

Per lavoratori dipendenti o pensionati:

- Copia delle ultime 2 buste paga (ultimi 2 mesi) o ultimo cedolino pensione;
3 buste paga per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesti da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistito da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati.
- Fotocopia ultima CU o Modello 730 o Modello Unico con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento);
Ultime 2 CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesta da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistiti da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati. In presenza di redditi da immobili, sia a tassazione ordinaria che in regime di cedolare secca, ultime due dichiarazioni presentate con ricevuta di presentazione (modello 730 o modello unico).
- Attestato/dichiarazione anzianità di lavoro (o contratto) con data di scadenza e condizioni rilasciato dal datore di lavoro

Per lavoratori dipendenti con contratto iniziato nell'anno in corso o precedente in assenza di documentazione fiscale:

- Estratto conto INPS;
- Copia delle ultime 3 buste paga (ultimi 3 mesi);
- Fotocopia ultime due CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

Per lavoratori autonomi:

- Estratto conto INPS;
- Fotocopia del Modello Unico relativo alle ultime 2 dichiarazioni dei redditi e ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN MUTUO IPOTECARIO

- Atto di proprietà o di provenienza;
Atto di acquisto da costruttore o atto notarile di compravendita o atto di aggiudicazione da tribunale o atto di successione o donazione (per successione/donazione acquisire copia della documentazione comprovante).
- Visura catastale storica per immobile aggiornata;
- Planimetria catastale;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE);
Per mutui con finalità acquisto. Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità conforme al modello entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 (DM 26.06.2015).
- Copia di eventuale assicurazione, qualora già sottoscritta, di tipo scoppio-incendio o a copertura dell'eventuale rischio di donazione sulla garanzia reale.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER TIPOLOGIA DI RICHIESTA MUTUO

Per operazioni di mutuo con finalità acquisto:

- Proposta di acquisto e/o preliminare di compravendita (Compromesso);

Per operazioni di mutuo con finalità surroga:

- Copia del contratto di mutuo in essere e della relativa nota di iscrizione ipotecaria;
Completo di allegati ed eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Piano di ammortamento/copia della quietanza di addebito delle rate sul conto corrente presso altra banca (ultime tre rate semestrali / tre mensili), oppure copia dell'estratto conto da cui ottenere il medesimo riscontro;
- Atto di proprietà o di provenienza;

- Atto di mutuo precedente e relativo annotamento;
In caso di mutuo già oggetto di surroga, più eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Nota di iscrizione ipotecaria, documentazione attestante se accollo liberatorio/non liberatorio;
In caso di surroga derivante da accollo.
- Annotazione frazionamento;
In caso di surroga di accollo derivante da credito edilizio.
- Copia dell'atto pubblico di erogazione a saldo e copia dell'annotamento di erogazione a saldo;
In caso di mutuo erogato a Stato Avanzamento Lavori – SAL.

Per operazioni rivenienti da asta giudiziaria:

- Avviso di vendita;
- Perizia del Tribunale;
- Verbale di aggiudicazione;
In caso di aggiudicazione dell'immobile.
- Lettera di conferimento incarico a notaio.

Per operazioni di mutuo con Garanzia Consap:

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Certificato di residenza storico in corso di validità, certificato/estratto di matrimonio in corso di validità, stato di famiglia in corso di validità, contratto di affitto;
Da richiedere per verificare le ipotesi di priorità, rispettivamente: 1. conviventi more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 2. coppia coniugata il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 3. famiglia monogenitoriale con figli minori; 4. se i richiedenti rientrano nella categoria "Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
- Idonea documentazione comprovante la finalità di accrescimento dell'efficienza energetica degli interventi di ristrutturazione (ad esempio i preventivi) e, ove possibile, le fatture fiscali relative alle spese di ristrutturazione;
In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto e ristrutturazione.
- documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per richiedenti rientranti nella categoria "Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- stato di famiglia storico e documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per i richiedenti rientranti nella categoria "Componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
- ISEE
In caso di garanzia Consap all'80% (85% e 90%, in caso di "famiglie numerose").

Se immobile in costruzione/ristrutturazione:

- Computo metrico o documentazione spesa;
Intestato ai clienti, con indicazione immobili oggetto di intervento e firmato dal professionista, redatto da non oltre 6 mesi. Ad es. stime dei costi per i finanziamenti con finalità di ristrutturazione.
- Permessi rilasciati da Comune con indicazione del tipo di lavori che verranno effettuati, cioè "manutenzione" o "ristrutturazione ai sensi della lettera d, comma 1, art 3 dpr 380/2001";
Se non ancora in possesso dei permessi rilasciati dal Comune, sarà necessario richiedere una dichiarazione al professionista che seguirà i lavori.
- Perizia.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, la Banca può richiedere ulteriore documentazione in funzione del reddito del richiedente il mutuo e dell'immobile oggetto di valutazione.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento attraverso il quale viene certificata la classe energetica dell'immobile e deve rispettare quanto disposto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa per l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2.
--	---

Costo totale del credito	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziamento è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Importo totale del credito	Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Indicatore del costo totale del credito	Indica in percentuale il costo totale del mutuo su base annua sull'ammontare del finanziamento concesso comprensivo del costo della polizza assicurativa facoltativa. E' un indicatore introdotto dal Protocollo d'Intesa ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI del 30/11/2013 che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative accessorie al mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Loan To Value (LTV)	È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ed il valore dell'immobile riportato nella perizia tecnica disposta dalla Banca. Il Rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia tecnica disposta dalla Banca).
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. E' obbligatoria all'attivazione del mutuo ed è effettuata dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. Ove previsto, il costo del servizio è riportato nei Fogli Informativi/Informazioni Generali del mutuo consegnati/e al cliente in fase precontrattuale
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.

Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Valuta nazionale del consumatore	La valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione Europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUO ASTE GIUDIZIARIE TASSO FISSO GREEN

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società			
Sede Legale			
Codice Fiscale e Partita IVA:			
Iscrizione al registro delle imprese di		Nr.	
Capitale Sociale	Interamente versato		
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n°			
Cognome e nome			
Indirizzo			
Telefono			
e-mail			
qualifica			

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Altro

Caratteristiche specifiche del

MUTUO ASTE GIUDIZIARIE TASSO FISSO GREEN

E' un mutuo riservato a persone fisiche consumatori e destinato all'acquisto di immobili ad uso civile abitazione oggetto di procedure esecutive immobiliari.

L'offerta è valida per tutte le richieste di mutuo **sottoscritte entro il 31/08/2026 e stipulate entro il 30/10/2026.**

Qualora il Tribunale non sia in grado di rilasciare il decreto di trasferimento, e quindi trasferire al cliente la proprietà dell'immobile oggetto della procedura esecutiva, contestualmente al pagamento del prezzo di aggiudicazione, la concessione del mutuo da parte della Banca sarà effettuabile solo se il notaio incaricato è disposto ad accettare l'incarico di relazionarsi con il Tribunale (o gli eventuali soggetti delegati dallo stesso) per addivenire alla corretta iscrizione ipotecaria.

Nel caso in cui dalla verifica della relazione notarile emergano formalità non cancellabili dal giudice dell'esecuzione non sarà possibile procedere con la concessione del mutuo.

BancoBPM partecipa all'Iniziativa europea EeMAP (che ha come obiettivo la creazione di uno standard per i mutui finalizzati all'efficienza energetica) e intende promuovere gli interventi di efficientamento energetico premiando i clienti che intervengono sui propri immobili per ridurre i consumi e migliorarne il profilo energetico.

Il prodotto prevede, infatti, la possibilità di ottenere una riduzione del tasso di interesse (o dello spread applicato, se in regime di tasso variabile) pari a 0,10 punti percentuali, qualora il cliente fornisca alla Banca un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE), prodotto a seguito di interventi di efficientamento energetico eseguiti sull'immobile offerto in garanzia ipotecaria, che attesti il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure un Indice di Prestazione Energetica non rinnovabile Globale (EP_{gl,nren}) inferiore almeno del 30% rispetto a quello risultante dall'APE ante lavori. Per garantire che la verifica del miglioramento energetico possa essere effettuata su parametri omogenei (Classe Energetica e Indicatore EP_{gl,nren}), l'Ape ante e post lavori dovranno essere conformi al nuovo modello APE entrato in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).

Questa facoltà (c.d. "Green Factor") è attivabile, per una sola volta, in qualsiasi momento della vita del finanziamento con effetto a partire dalla prima rata intera decorrente dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo APE e a condizione che sul finanziamento non siano presenti rate insolute al momento della richiesta di attivazione.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la Banca.

Il finanziamento viene erogato esclusivamente in Euro. Condizione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento è che al momento della sua sottoscrizione la "valuta nazionale del

consumatore" (cfr. LEGENDA) sia esclusivamente una delle seguenti: Euro, Dollaro Statunitense (USD), Franco Svizzero (CHF) e Sterlina Britannica (GBP).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO

Mutuo durata 10 anni - rate mensili	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico	Esempio B Polizza CasaPiùFamiglia
Importo totale del credito	170.000,00 €	170.000,00 €
Costo totale del credito	41.858,90 €	37.584,70 €
Importo totale dovuto dal cliente	211.858,90 €	207.584,70 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	3,730 %	3,730 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	4,847 %	4,266 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio unico:	5,650 %	5,613 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	6,116 %	6,078 %

Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione, assicurazione immobile per incendio e scoppio calcolata negli esempi sopra riportati, su un valore di ricostruzione a nuovo pari all'importo del mutuo (per l'esempio B è calcolata con riferimento ad un immobile di tipologia "appartamento" in quanto maggiormente rappresentativo). Non è incluso l'eventuale compenso di mediazione chiesto dal mediatore creditizio direttamente al cliente in quanto non conosciuto.

Nel calcolo dell'INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO oltre agli oneri previsti per il calcolo del TAEG, è compreso il costo della polizza assicurativa facoltativa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali.

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	Fino all'80% del valore dell'immobile, considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e il prezzo di aggiudicazione in asta giudiziaria. Laddove il cliente intenda affiancare la sottoscrizione di una polizza finanziata collocata dalla Banca (CPI e/o Incendio Premio Unico), l'importo del finanziamento può essere aumentato del costo della suddetta polizza fino ad un massimo del 95% del valore dell'immobile (inteso come sopra indicato). In ogni caso l'importo finanziato non può eccedere l'importo di compravendita.

	Durata	minima: 10 anni massima: 30 anni oltre all'eventuale periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata (fino alla fine del mese in corso alla data di stipula)																					
	Garanzie accettate	Ipoteca su immobile, situato in Italia. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi. Nel caso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile a favore della Banca erogante, è necessario che la Banca acquisisca apposita perizia tecnica di stima ("Perizia tecnica" - vd. costi nella sez. "Spese") - eseguita da società esterna specializzata convenzionata con il Banco BPM S.p.A. - finalizzata a determinare il valore del bene posto in garanzia ed il conseguente importo massimo erogabile.																					
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso <u>Indice di riferimento:</u> IRS - Interest rate swap ovvero EUROIRS più prossimo per scadenza a quella del periodo a tasso fisso come sotto riportato. <u>Amministratore dell'indice:</u> ICE Benchmark Administration Limited (IBA), società di diritto inglese che ha sede in Londra, appositamente autorizzata dalla UK Financial Conduct Authority, quale autorità nazionale competente per il Regno Unito. <u>Implicazioni connesse all'utilizzo dell'indice:</u> Le variazioni dell'indice IRS, in aumento o in diminuzione, intervenute dopo la stipula del contratto di finanziamento a tasso fisso, non comportano una variazione delle rate del finanziamento, che rimangono pertanto invariate. Esempi di tasso fisso <table><tr><td>DURATA</td><td>parametro</td><td>TAN</td></tr><tr><td>10 anni</td><td>IRS a 10 anni</td><td>3,730 %</td></tr><tr><td>Oltre 10 e fino a 12 anni</td><td>IRS a 12 anni</td><td>3,800 %</td></tr><tr><td>Oltre 12 e fino a 15 anni</td><td>IRS a 15 anni</td><td>3,890 %</td></tr><tr><td>Oltre 15 e fino a 20 anni</td><td>IRS a 20 anni</td><td>3,950 %</td></tr><tr><td>Oltre 20 e fino a 25 anni</td><td>IRS a 25 anni</td><td>4,030 %</td></tr><tr><td>Oltre 25 e fino a 30 anni</td><td>IRS a 30 anni</td><td>4,090 %</td></tr></table> AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della consegna della proposta irrevocabile della Banca (c.d. "Offerta vincolante").	DURATA	parametro	TAN	10 anni	IRS a 10 anni	3,730 %	Oltre 10 e fino a 12 anni	IRS a 12 anni	3,800 %	Oltre 12 e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	3,890 %	Oltre 15 e fino a 20 anni	IRS a 20 anni	3,950 %	Oltre 20 e fino a 25 anni	IRS a 25 anni	4,030 %	Oltre 25 e fino a 30 anni	IRS a 30 anni	4,090 %
	DURATA	parametro	TAN																				
	10 anni	IRS a 10 anni	3,730 %																				
Oltre 10 e fino a 12 anni	IRS a 12 anni	3,800 %																					
Oltre 12 e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	3,890 %																					
Oltre 15 e fino a 20 anni	IRS a 20 anni	3,950 %																					
Oltre 20 e fino a 25 anni	IRS a 25 anni	4,030 %																					
Oltre 25 e fino a 30 anni	IRS a 30 anni	4,090 %																					
Indice di riferimento	Vedi tabella "Indici di riferimento" riportata nella Sezione ALTRO.																						
Spread	durate fino a 10 anni: 0,800 % durate oltre 10 fino a 15 anni: 0,800 % durate oltre 15 fino a 20 anni: 0,800 % durate oltre 20 fino a 25 anni: 0,900 % durate oltre 25 fino a 30 anni: 1,000 %																						

			Per i mutui finalizzati all'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o B, con erogazione in un'unica soluzione (no SAL), gli spread indicati sono ridotti di 0,20%. La classe energetica dell'immobile oggetto della richiesta di finanziamento deve essere documentata attraverso la presentazione alla Banca della copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità e conforme al modello in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).														
	Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo														
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,000 % con importo massimo di 1.000,00 €														
		Perizia tecnica	(La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca) a cespite 320,00 €														
		Assicurazione immobile	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la polizza finanziata "Incendio Abitazione a premio unico" ai seguenti costi: MASSIMALI E PREMI ANNUI (da moltiplicare per la durata del mutuo in anni) <table><tr><th>Somma assicurata (valore immobile)</th><th>premio</th></tr><tr><td>fino a 200.000,00 €</td><td>155,26 €</td></tr><tr><td>fino a 300.000,00 €</td><td>217,61 €</td></tr><tr><td>fino a 500.000,00 €</td><td>345,97 €</td></tr><tr><td>fino a 700.000,00 €</td><td>438,88 €</td></tr><tr><td>fino a 1.000.000,00 €</td><td>601,47 €</td></tr><tr><td>fino a 2.000.000,00 €</td><td>850,86 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. Quota di retrocessione banca pari al 50 % del premio versato al netto delle imposte.	Somma assicurata (valore immobile)	premio	fino a 200.000,00 €	155,26 €	fino a 300.000,00 €	217,61 €	fino a 500.000,00 €	345,97 €	fino a 700.000,00 €	438,88 €	fino a 1.000.000,00 €	601,47 €	fino a 2.000.000,00 €	850,86 €
			Somma assicurata (valore immobile)	premio													
fino a 200.000,00 €	155,26 €																
fino a 300.000,00 €	217,61 €																
fino a 500.000,00 €	345,97 €																
fino a 700.000,00 €	438,88 €																
fino a 1.000.000,00 €	601,47 €																
fino a 2.000.000,00 €	850,86 €																
	Esempio B Polizza "CASApiùFAMIGLIA" L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia.																

			Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la Polizza "CASApiùFAMIGLIA" ai seguenti costi: PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni <table><tr><td>Appartamento</td><td>130,19 €</td></tr><tr><td>Villa unifamiliare</td><td>176,62 €</td></tr><tr><td>Villetta a schiera/plurifamiliare</td><td>159,19 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. I premi relativi al modulo incendio variano in base ad alcuni parametri. Gli esempi sopra indicati fanno riferimento ad un'abitazione di 100 mq, utilizzata come dimora abituale e ubicata a Verona. Quota di retrocessione banca pari al 40 % del premio versato al netto delle imposte.	Appartamento	130,19 €	Villa unifamiliare	176,62 €	Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €
		Appartamento	130,19 €						
		Villa unifamiliare	176,62 €						
Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €								
Imposta sostitutiva	(ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni) - 0,250 % per mutui destinati all'abitazione con i requisiti dell'agevolazione prima casa o per necessità finanziarie non destinate all'abitazione o non finalizzate; - 2,000 % per mutui destinati ad investimenti immobiliari residenziali senza i requisiti dell'agevolazione prima casa. AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.								
Mediazione	A carico del cliente nella misura richiesta dal mediatore creditizio e da questi indicata nel proprio foglio informativo relativo alle condizioni dallo stesso applicata. Nessun compenso di mediazione è posto dalla Banca erogante a carico del cliente.								
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicato						
		Incasso rata	2,75 € con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa						
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,00 € elettronico: 0,00 €						

	Variazione/restrizione ipoteca	<u>Spese per rilascio atto di assenso</u> (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente - 175,00€ in caso di cancellazione ipotecaria (*) - 250,00€ in caso di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi. (*) Applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di "cancellazione delle ipoteche" prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. <u>Spese di rinnovazione dell'ipoteca</u> 0,500 % calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.
	Accollo mutuo	0,500 % sul debito residuo - minimo 200,00 € - massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
	Sospensione pagamento rate	non applicato
	Avvisatura rata (applicata solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
	Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese")
	Tipologia di rata	▪ preammortamento: soli interessi ▪ ammortamento : capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	MENSILE

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,730 %	10	999,67 €
3,890 %	15	734,19 €
4,090 %	30	482,62 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,730 %	10	1.051,92 €
3,890 %	15	822,65 €
4,090 %	30	562,51 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **PiùProtezioneMutui** o il prodotto assicurativo **Polizza TCM**, entrambi di PiùVera Protezione, collocati dalla Banca. In alternativa il Cliente può acquistare analoghe polizze presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando:

- in caso di decesso, il debito residuo al momento del sinistro, sino al limite del capitale assicurato;
- in caso di malattia grave, in un'unica soluzione, un numero di rate come previsto dal contratto, fino al massimo del debito residuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Polizza PiùProtezioneMutui di PiùVera Protezione – caso morte e malattia grave

La polizza prevede il pagamento di un premio unico o di un premio annuo ricorrente calcolati in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 48,00 % del premio).

Esempio di calcolo su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:

- Polizza a premio unico (copertura assicurativa finanziata)	20.222,13 €
quota di retrocessione banca pari a	9.706,62 €
- Polizza a premio annuo ricorrente (copertura assicurativa NON finanziata)	936,16 € annui
(per un totale di 28.084,80 €)	
quota di retrocessione banca pari a	449,36 € annui
	(per un totale di 13.480,70 €)

Polizza TCM di PiùVera Protezione – caso morte

La polizza prevede il pagamento di un premio unico calcolato in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45 % del premio).

Esempio di calcolo di premio su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:	17.361,76 €
Quota di retrocessione banca pari all'importo di:	7.812,79 €

I prodotti assicurativi indicati sono emessi da PiùVera Protezione S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca che promuovono e collocano tali prodotti e sul sito www.piuvera.it

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione, senza dover recedere dal mutuo cui la polizza assicurativa è stata associata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l'apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:

PiùVera Protezione S.p.A Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Il Premio pagato per la Copertura Assicurativa verrà rimborsato all'Assicurato dall'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il premio sia stato finanziato, lo stesso sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall'Impresa di Assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora	pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti
Sospensione pagamento rate	non applicate
Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla Legge
Tasse ipotecarie	Vedi imposta sostitutiva

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ALTRO
PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei **mutui a tasso fisso**. E' detto anche IRS.

EurIRS - ril.punt. mensile

QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata

ULTIME RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
IRS - Interest rate swap	IRS a 10 anni	2,930000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 12 anni	3,000000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 15 anni	3,090000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 20 anni	3,150000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 25 anni	3,130000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 30 anni	3,090000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL CREDITO

Per consentire al Finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni solari dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il Cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Autocertificazione (Riporta informazioni sulla residenza, lo stato civile, il regime patrimoniale (in caso di coniugati) e lo stato di famiglia).

Solo per soggetti legalmente separati o divorziati:

- Verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio del Tribunale.

Se richiedente extracomunitario:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e copia della richiesta di rinnovo presentata. In alternativa può essere raccolta documentazione rilasciata dalle autorità di polizia attestante le medesime informazioni;
- Certificato contestuale cumulativo (cumulativo dei certificati di: stato di famiglia, residenza e stato civile) o singoli certificati (con data di rilascio non anteriore a 6 mesi);
- Certificato storico di residenza o certificato di residenza in carta libera e certificato storico di residenza con data non anteriore a 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SU VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

- Copia dell'estratto conto altro istituto dove è domiciliato stipendio/pensione con movimentazione e saldo ultimi 3 mesi;
- Copia eventuale dossier / estratto titoli presso altri sistemi non anteriore a 3 mesi o altra documentazione che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione in essere sulla vita;
- Simulazione pensione INPS e fondo di pensione integrativa;
- Attestazione eventuali obblighi di mantenimento/spese di istruzione.

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

Per lavoratori dipendenti o pensionati:

- Copia delle ultime 2 buste paga (ultimi 2 mesi) o ultimo cedolino pensione;
3 buste paga per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesti da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistito da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati.
- Fotocopia ultima CU o Modello 730 o Modello Unico con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento);
Ultime 2 CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesta da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistiti da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati. In presenza di redditi da immobili, sia a tassazione ordinaria che in regime di cedolare secca, ultime due dichiarazioni presentate con ricevuta di presentazione (modello 730 o modello unico).
- Attestato/dichiarazione anzianità di lavoro (o contratto) con data di scadenza e condizioni rilasciato dal datore di lavoro

Per lavoratori dipendenti con contratto iniziato nell'anno in corso o precedente in assenza di documentazione fiscale:

- Estratto conto INPS;
- Copia delle ultime 3 buste paga (ultimi 3 mesi);
- Fotocopia ultime due CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

Per lavoratori autonomi:

- Estratto conto INPS;
- Fotocopia del Modello Unico relativo alle ultime 2 dichiarazioni dei redditi e ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN MUTUO IPOTECARIO

- Atto di proprietà o di provenienza;
Atto di acquisto da costruttore o atto notarile di compravendita o atto di aggiudicazione da tribunale o atto di successione o donazione (per successione/donazione acquisire copia della documentazione comprovante).
- Visura catastale storica per immobile aggiornata;
- Planimetria catastale;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE);
Per mutui con finalità acquisto. Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità conforme al modello entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 (DM 26.06.2015).
- Copia di eventuale assicurazione, qualora già sottoscritta, di tipo scoppio-incendio o a copertura dell'eventuale rischio di donazione sulla garanzia reale.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER TIPOLOGIA DI RICHIESTA MUTUO

Per operazioni di mutuo con finalità acquisto:

- Proposta di acquisto e/o preliminare di compravendita (Compromesso);

Per operazioni di mutuo con finalità surroga:

- Copia del contratto di mutuo in essere e della relativa nota di iscrizione ipotecaria;
Completo di allegati ed eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Piano di ammortamento/copia della quietanza di addebito delle rate sul conto corrente presso altra banca (ultime tre rate semestrali / tre mensili), oppure copia dell'estratto conto da cui ottenere il medesimo riscontro;
- Atto di proprietà o di provenienza;

- Atto di mutuo precedente e relativo annotamento;
In caso di mutuo già oggetto di surroga, più eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Nota di iscrizione ipotecaria, documentazione attestante se accollo liberatorio/non liberatorio;
In caso di surroga derivante da accollo.
- Annotazione frazionamento;
In caso di surroga di accollo derivante da credito edilizio.
- Copia dell'atto pubblico di erogazione a saldo e copia dell'annotamento di erogazione a saldo;
In caso di mutuo erogato a Stato Avanzamento Lavori – SAL.

Per operazioni rivenienti da asta giudiziaria:

- Avviso di vendita;
- Perizia del Tribunale;
- Verbale di aggiudicazione;
In caso di aggiudicazione dell'immobile.
- Lettera di conferimento incarico a notaio.

Per operazioni di mutuo con Garanzia Consap:

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Certificato di residenza storico in corso di validità, certificato/estratto di matrimonio in corso di validità, stato di famiglia in corso di validità, contratto di affitto;
Da richiedere per verificare le ipotesi di priorità, rispettivamente: 1. conviventi more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 2. coppia coniugata il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 3. famiglia monogenitoriale con figli minori; 4. se i richiedenti rientrano nella categoria "Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
- Idonea documentazione comprovante la finalità di accrescimento dell'efficienza energetica degli interventi di ristrutturazione (ad esempio i preventivi) e, ove possibile, le fatture fiscali relative alle spese di ristrutturazione;
In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto e ristrutturazione.
- documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per richiedenti rientranti nella categoria "Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- stato di famiglia storico e documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per i richiedenti rientranti nella categoria "Componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
- ISEE
In caso di garanzia Consap all'80% (85% e 90%, in caso di "famiglie numerose").

Se immobile in costruzione/ristrutturazione:

- Computo metrico o documentazione spesa;
Intestato ai clienti, con indicazione immobili oggetto di intervento e firmato dal professionista, redatto da non oltre 6 mesi. Ad es. stime dei costi per i finanziamenti con finalità di ristrutturazione.
- Permessi rilasciati da Comune con indicazione del tipo di lavori che verranno effettuati, cioè "manutenzione" o "ristrutturazione ai sensi della lettera d, comma 1, art 3 dpr 380/2001";
Se non ancora in possesso dei permessi rilasciati dal Comune, sarà necessario richiedere una dichiarazione al professionista che seguirà i lavori.
- Perizia.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, la Banca può richiedere ulteriore documentazione in funzione del reddito del richiedente il mutuo e dell'immobile oggetto di valutazione.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento attraverso il quale viene certificata la classe energetica dell'immobile e deve rispettare quanto disposto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa per l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2.
Costo totale del credito	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto

	di credito e di cui il finanziamento è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Importo totale del credito	Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Indicatore del costo totale del credito	Indica in percentuale il costo totale del mutuo su base annua sull'ammontare del finanziamento concesso comprensivo del costo della polizza assicurativa facoltativa. E' un indicatore introdotto dal Protocollo d'Intesa ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI del 30/11/2013 che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative accessorie al mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Loan To Value (LTV)	È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ed il valore dell'immobile riportato nella perizia tecnica disposta dalla Banca. Il Rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia tecnica disposta dalla Banca).
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. E' obbligatoria all'attivazione del mutuo ed è effettuata dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. Ove previsto, il costo del servizio è riportato nei Fogli Informativi/Informazioni Generali del mutuo consegnati/e al cliente in fase precontrattuale
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Valuta nazionale del consumatore	La valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione Europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUO PROMO TASSO VARIABILE CON CAP GREEN

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società			
Sede Legale			
Codice Fiscale e Partita IVA:			
Iscrizione al registro delle imprese di		Nr.	
Capitale Sociale	Interamente versato		
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n°			
Cognome e nome			
Indirizzo			
Telefono			
e-mail			
qualifica			

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Altro

Caratteristiche specifiche del

MUTUO PROMO TASSO VARIABILE CON CAP GREEN

E' proposto a clientela privata ed è finalizzato ad operazioni di acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso civile abitazione per tutte le durate da 10 a 30 anni.

Può essere erogato fino all'80% del valore dell'immobile, considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di vendita o nella proposta di acquisto che deve trovare corrispondenza nell'atto di compravendita.

Per le operazioni di costruzione /ristrutturazione con erogazioni a S.A.L. il finanziamento non può superare l'80% dei costi di costruzione/ristrutturazione indicati in perizia.

L'importo finanziato, oltre al rispetto della percentuale sopra indicata in relazione ai costi, deve essere ricompreso anche nel limite massimo dell'80% del valore di mercato complessivo ad opere ultimate.

Il tasso di interesse dato dalla sommatoria tra l'indice di riferimento e lo spread non potrà in nessun caso essere superiore alla soglia massima prevista contrattualmente (di seguito "CAP"). Pertanto, qualora la sommatoria tra l'indice di riferimento e lo spread fosse pari o superiore al CAP, la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari al CAP fino a quando la sommatoria non tornerà ad assumere un valore inferiore al CAP.

L'offerta è valida per tutte le richieste di mutuo **sottoscritte entro il 31/08/2026 e stipulate entro il 30/09/2026.**

BancoBPM partecipa all'Iniziativa europea EeMAP (che ha come obiettivo la creazione di uno standard per i mutui finalizzati all'efficienza energetica) e intende promuovere gli interventi di efficientamento energetico premiando i clienti che intervengono sui propri immobili per ridurre i consumi e migliorarne il profilo energetico.

Il prodotto prevede, infatti, la possibilità di ottenere una riduzione del tasso di interesse (o dello spread applicato, se in regime di tasso variabile) pari a 0,10 punti percentuali, qualora il cliente fornisca alla Banca un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE), prodotto a seguito di interventi di efficientamento energetico eseguiti sull'immobile offerto in garanzia ipotecaria, che attesti il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure un Indice di Prestazione Energetica non rinnovabile Globale (EP_{gl,nren}) inferiore almeno del 30% rispetto a quello risultante dall'APE ante lavori. Per garantire che la verifica del miglioramento energetico possa essere effettuata su parametri omogenei (Classe Energetica e Indicatore EP_{gl,nren}), l'Ape ante e post lavori dovranno essere conformi al nuovo modello APE entrato in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).

Questa facoltà (c.d. "Green Factor") è attivabile, per una sola volta, in qualsiasi momento della vita del finanziamento con effetto a partire dalla prima rata intera decorrente dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo APE e a condizione che sul finanziamento non siano presenti rate insolute al momento della richiesta di attivazione.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

Il finanziamento viene erogato esclusivamente in Euro.

Condizione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento è che al momento della sua sottoscrizione la "valuta nazionale del consumatore" (cfr. LEGENDA) sia esclusivamente una delle seguenti: Euro, Dollaro Statunitense (USD), Franco Svizzero (CHF) e Sterlina Britannica (GBP). In caso di conversione di un finanziamento a tasso variabile in una "valuta nazionale del consumatore" diversa dall'Euro, gli indici di riferimento (cfr. LEGENDA) saranno:

- per USD: indice SOFR Compounded Average Rate,
- per GBP: indice SONIA Compounded Average Rate,
- per CHF: indice SARON Compounded Average Rate.

Gli indici sono rilevati dall'infoprovider Bloomberg il terzultimo giorno lavorativo del mese e applicati al mese corrente; gli indici sono calcolati secondo metodologia ISDA e pubblicati alla pagina FBAK. In caso di non disponibilità si rileverà l'ultimo valore disponibile.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il tasso di interesse dato dalla sommatoria dell'indice di riferimento (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) e lo spread, non potrà in nessun caso essere inferiore a zero. Qualora tale sommatoria assuma un valore pari o inferiore a zero, la Banca applicherà un tasso di interesse pari a zero fino a quando il tasso di interesse non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Immobili oggetto di donazione

Qualora l'immobile oggetto di ipoteca sia pervenuto per atto di donazione, la stipula del finanziamento non è possibile se a carico dello stesso risultino trascritte domande giudiziali di riduzione / restituzione e di petizione dell'eredità ovvero atti di opposizione alla donazione.

Per i casi residuali in cui, ai sensi della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, permane il rischio di restituzione dell'immobile agli eredi legittimari del soggetto che ha effettuato la donazione con perdita della garanzia ipotecaria, è richiesta una copertura assicurativa che tenga indenne sia l'acquirente del bene, sia la banca.

Per saperne di più: la Guida pratica "*Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici*", che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancobpm.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Mutuo durata 10 anni - rate mensili	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico	Esempio B Polizza CasaPiùFamiglia
Importo totale del credito	170.000,00 €	170.000,00 €
Costo totale del credito	33.167,30 €	32.293,10 €
Importo totale dovuto dal cliente	203.167,30 €	202.293,10 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	2,824 %	2,824 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	3,879 %	3,761 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio unico:	4,751 %	4,626 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	5,207 %	5,078 %

Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione, assicurazione immobile per incendio e scoppio calcolata negli esempi sopra riportati, su un valore di ricostruzione a nuovo pari all'importo del mutuo (per l'esempio B è calcolata con riferimento ad un immobile di tipologia "appartamento" in quanto maggiormente rappresentativo). Non è incluso l'eventuale compenso di mediazione chiesto dal mediatore creditizio direttamente al cliente in quanto non conosciuto.

Nel calcolo dell'INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO oltre agli oneri previsti per il calcolo del TAEG, è compreso il costo della polizza assicurativa facoltativa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	Fino all'80% del valore dell'immobile considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di compravendita o nella proposta di acquisto, per l'acquisto di immobili adibiti ad uso civile abitazione che deve trovare corrispondenza nell'atto di compravendita. Laddove il cliente intenda affiancare la sottoscrizione di una polizza finanziata collocata dalla Banca (CPI e/o Incendio Premio Unico), l'importo del finanziamento può essere aumentato del costo della suddetta polizza fino ad un massimo del 95% del valore dell'immobile (inteso come sopra indicato). In ogni caso l'importo finanziato non può eccedere l'importo di compravendita.

TASSI DISPONIBILI	Durata	- minima: 10 anni - massima: 30 anni oltre al periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata. Durata preammortamento: fino alla fine del mese in corso alla data di stipula. Per operazioni a stato avanzamento lavori (S.A.L), durata massima preammortamento: 2 anni. N.B.: l'età del richiedente + la durata del mutuo deve essere inferiore a 80 anni (in caso di più soggetti interessati, si considera l'età di quello con reddito più elevato)
	Garanzie accettate	Ipoteca su immobile ad uso residenziale, situato in Italia. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi. Nel caso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile a favore della Banca erogante, è necessario che la Banca acquisisca apposita perizia tecnica di stima ("Perizia tecnica" - vedi costi nella sez. "Spese") - eseguita da società esterna specializzata convenzionata con il Banco BPM S.p.A. - finalizzata a determinare il valore del bene posto in garanzia ed il conseguente importo massimo erogabile.
	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso variabile <u>Indice di riferimento:</u> Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata (per i valori, vedi tabella sotto riportata). <u>Amministratore dell'indice:</u> EMMI - European Money Markets Institute <u>Implicazioni connesse all'utilizzo dell'indice:</u> <i>Le variazioni dell'indice implicano una variazione delle rate del finanziamento; conseguentemente l'aumento del valore dell'indice comporta un incremento dell'importo delle rate del finanziamento.</i> Esempio di tasso finito con spread di 0,700 punti: 2,824 %; Tasso massimo applicabile (CAP): 4,200 % AVVERTENZA: il tasso alla stipula è determinato al momento della consegna della proposta irrevocabile della Banca (c.d. "Offerta vincolante").
	Indice di riferimento	Vedi tabella " Indici di riferimento " riportata nella Sezione ALTRO.
	Spread	massimo 0,700 % Per i mutui finalizzati all'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o B, con erogazione in un'unica soluzione (no SAL), gli spread indicati sono ridotti di 0,20%. La classe energetica dell'immobile oggetto della richiesta di finanziamento deve essere documentata attraverso la presentazione alla Banca della copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità e conforme al modello in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015). Per le richieste presentate da soggetti (almeno uno dei richiedenti) che non abbiano ancora compiuto 45 anni

			alla presentazione della domanda del mutuo, gli spread indicati sono ridotti di 0,05%. Lo spread del finanziamento, a seguito applicazione delle diverse promozioni o di eventuali riduzioni di spread già previste da specifiche convenzioni, non potrà mai assumere un valore negativo.												
	Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo												
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,000 % con importo massimo di 1.000,00 € per i mutui a SAL con polizza PiùProtezioneMutui le spese di istruttoria sono calcolate sull'importo deliberato al netto dell'importo del premio di polizza.												
		Perizia tecnica	(La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca) - a cespite 320,00 € nel caso di finanziamenti a stato avanzamenti lavoro (SAL): - per la prima perizia a cespite 320,00 € - per ciascuna delle perizie success. 110,00 €												
		Assicurazione immobile	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la polizza finanziata "Incendio Abitazione a premio unico" ai seguenti costi: MASSIMALI E PREMI ANNUI (da moltiplicare per la durata del mutuo in anni) <table><tr><th>Somma assicurata (valore immobile)</th><th>premio</th></tr><tr><td>fino a 200.000,00 €</td><td>155,26 €</td></tr><tr><td>fino a 300.000,00 €</td><td>217,61 €</td></tr><tr><td>fino a 500.000,00 €</td><td>345,97 €</td></tr><tr><td>fino a 700.000,00 €</td><td>438,88 €</td></tr><tr><td>fino a 1.000.000,00 €</td><td>601,47 €</td></tr><tr><td>fino a 2.000.000,00 €</td><td>850,86 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. Quota di retrocessione banca pari al 50 % del premio versato al netto delle imposte.	Somma assicurata (valore immobile)	premio	fino a 200.000,00 €	155,26 €	fino a 300.000,00 €	217,61 €	fino a 500.000,00 €	345,97 €	fino a 700.000,00 €	438,88 €	fino a 1.000.000,00 €	601,47 €
Somma assicurata (valore immobile)	premio														
fino a 200.000,00 €	155,26 €														
fino a 300.000,00 €	217,61 €														
fino a 500.000,00 €	345,97 €														
fino a 700.000,00 €	438,88 €														
fino a 1.000.000,00 €	601,47 €														
fino a 2.000.000,00 €	850,86 €														

		Esempio B Polizza "CASApiùFAMIGLIA" L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la Polizza "CASApiùFAMIGLIA" ai seguenti costi: PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni <table><tr><td>Appartamento</td><td>130,19 €</td></tr><tr><td>Villa unifamiliare</td><td>176,62 €</td></tr><tr><td>Villetta a schiera/plurifamiliare</td><td>159,19 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. I premi relativi al modulo incendio variano in base ad alcuni parametri. Gli esempi sopra indicati fanno riferimento ad un'abitazione di 100 mq, utilizzata come dimora abituale e ubicata a Verona. Quota di retrocessione banca pari al 40 % del premio versato al netto delle imposte. In caso di modalità di erogazione a S.A.L., il cliente ha facoltà di attivare una specifica copertura assicurativa il cui set informativo è disponibile presso le Filiali Banco BPM.	Appartamento	130,19 €	Villa unifamiliare	176,62 €	Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €
Appartamento	130,19 €							
Villa unifamiliare	176,62 €							
Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €							
	Imposta sostitutiva	(ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni) - 0,250 % per mutui destinati all'abitazione con i requisiti dell'agevolazione prima casa o per necessità finanziarie non destinate all'abitazione o non finalizzate; - 2,000 % per mutui destinati ad investimenti immobiliari residenziali senza i requisiti dell'agevolazione prima casa. AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.						
	Mediazione	A carico del cliente nella misura richiesta dal mediatore creditizio e da questi indicata nel proprio foglio informativo relativo alle condizioni dallo stesso applicata. Nessun compenso di mediazione è posto dalla Banca erogante a carico del cliente.						

	Spese per la gestione del rapporto	Incasso rata	2,00 € con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,00 € elettronico: 0,00 €
		Variazione/restrizione ipoteca	Spese per rilascio atto di assenso (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente - in caso di cancellazione ipotecaria (*) 175,00 € - nei casi di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi 250,00 € (*)applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del Cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di 'cancellazione delle ipoteche' prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. Spese di rinnovazione dell'ipoteca 0,500 % calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.
		Accollo mutuo	0,500 % sul debito residuo - minimo 200,00 € - massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
		Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		progressivo ("francese")
	Tipologia di rata		- preammortamento: soli interessi - ammortamento : capitale ed interessi
	Periodicità delle rate		MENSILE

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
2,824 %	10	957,50 €	1.009,51 €	884,98 €
2,824 %	15	682,15 €	741,18 €	601,68 €
2,824 %	30	412,17 €	484,52 €	318,83 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
2,824 %	10	1.007,55 €	1.062,27 €	931,23 €
2,824 %	15	736,33 €	800,05 €	649,47 €
2,824 %	30	480,40 €	564,73 €	371,61 €

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia possibile (fino a un massimo del 2%)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **PiùProtezioneMutui** o il prodotto assicurativo **Polizza TCM**, entrambi di PiùVera Protezione, collocati dalla Banca. In alternativa il Cliente può acquistare analoghe polizze presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando:

- in caso di decesso, il debito residuo al momento del sinistro, sino al limite del capitale assicurato;
- in caso di malattia grave, in un'unica soluzione, un numero di rate come previsto dal contratto, fino al massimo del debito residuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Polizza PiùProtezioneMutui di PiùVera Protezione – caso morte e malattia grave

La polizza prevede il pagamento di un premio unico o di un premio annuo ricorrente calcolati in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 48,00 % del premio).

Esempio di calcolo su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:

- Polizza a premio unico (copertura assicurativa finanziata) 20.222,13 €
 quota di retrocessione banca pari a 9.706,62 €
- Polizza a premio annuo ricorrente
 (copertura assicurativa NON finanziata e NON abbinabile ad operazioni a SAL)
 936,16 € annui
 (per un totale di 28.084,80 €)
 449,36 € annui
 (per un totale di 13.480,70 €)
 quota di retrocessione banca pari a

Polizza TCM di PiùVera Protezione – caso morte

La polizza prevede il pagamento di un premio unico calcolato in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45 % del premio).

Esempio di calcolo di premio su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi: 17.361,76 €
 Quota di retrocessione banca pari all'importo di: 7.812,79 €

Con riferimento alle suddette polizze a premio unico abbinabili al mutuo con erogazione a stato avanzamento lavori (SAL), si evidenzia che:

- la polizza facoltativa potrà essere emessa alla data di stipulazione dell'ultima erogazione, purché in quella data venga effettuata la messa in ammortamento del mutuo;
- l'importo della copertura assicurativa è calcolato in fase di richiesta del mutuo in via presuntiva sulla base dell'importo concesso a titolo di mutuo e della durata di ammortamento del mutuo; tuttavia il costo effettivo dei premi sarà definitivamente determinato al momento dell'emissione della polizza facoltativa sulla base dell'importo che sarà effettivamente erogato e della durata dell'ammortamento del mutuo, con la conseguenza che detto premio potrebbe risultare inferiore a quanto previsto. In tal caso, il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto dell'eccedenza, senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni;
- qualora prima dell'emissione della polizza venga concordata una rinegoziazione della durata dell'ammortamento del mutuo che comporti un maggiore premio rispetto a quello come sopra previsto, la polizza facoltativa dovrà intendersi automaticamente rinunciata e il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto della parte destinata al pagamento del premio, senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni;
- qualora l'emissione della polizza non fosse per qualsivoglia motivo possibile al momento della stipulazione dell'ultima erogazione (ad esempio per esclusioni e/o limitazioni della garanzia, per mancanza dei requisiti di assicurabilità od altro), o la parte mutuataria non fosse più interessata alla medesima, il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto dell'importo destinato al pagamento del premio senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni.

Il prodotto assicurativo indicato è emesso da PiùVera Protezione S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca che promuovono e collocano tale prodotto e sul sito www.piuvera.it

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione, senza dover recedere dal mutuo cui la polizza assicurativa è stata associata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l'apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:

PiùVera Protezione S.p.A Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Il Premio pagato per la Copertura Assicurativa verrà rimborsato all'Assicurato dall'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il premio sia stato finanziato, lo stesso sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall'Impresa di Assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG	
Tasso di mora	pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti
Sospensione pagamento rate	non applicate
Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla Legge
Tasse ipotecarie	Vedi imposta sostitutiva

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ALTRO

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei **mutui a tasso variabile**.

Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 1 (uno) mese base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI- diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

INDICE DI RIFERIMENTO:

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione.

L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:

- 1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto;
- 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo: <https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/> ;

fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.

Il tasso di interesse dato dalla sommatoria tra l'Indice Sostitutivo e lo spread non potrà in nessun caso essere superiore al CAP. Pertanto, qualora la sommatoria tra l'Indice Sostitutivo e lo spread fosse pari o superiore al CAP, la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari al CAP fino a quando la sommatoria non tornerà ad assumere un valore inferiore al CAP.

AMMINISTRATORE DELL'INDICE:

Il **TERM ESTR** è il tasso di fallback previsionale per l'Euribor sviluppato dall'EMMI (The European Money Market Institute). È basato sui dati di mercato disponibili sugli swap degli indici overnight e dei futures che fanno riferimento all'Euro Short Term Rate della Banca Centrale Europea. Misura l'evoluzione media attesa (prospettica) dei costi di indebitamento overnight all'ingrosso non garantiti in euro delle banche dell'area euro nell'arco di periodi di durata definiti". Il TERM Estr viene pubblicato per tutti i tenors nei giorni TARGET2 alle 11,15 (o nell'intorno di questo orario).

Il **SOFR** (Secured Overnight Financing Rate) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che misura il costo della raccolta di denaro con scadenza a un giorno (overnight) nel mercato pronti contro termine dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Amministratore del tasso è la NY FED (Federal Reserve Bank of New York).

Il **SONIA** (Sterling Overnight Index Average) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per contrarre prestiti in sterlina overnight da altri istituti finanziari e investitori istituzionali. E' amministrato dalla Bank of England.

Il **SARON** (Swiss Average Rate Overnight) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che si basa sulle transazioni effettive overnight del mercato dei finanziamenti garantiti per il franco svizzero e sulle transazioni e quotazioni pubblicate sul mercato svizzero delle operazioni contro termine.

IMPLICAZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

ULTIME RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Indice	Quotazione - Validità
Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata	2,124000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	1,958000 % valida dal 01/06/2026 al 30/06/2026
	1,962000 % valida dal 01/05/2026 al 31/05/2026

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL CREDITO

Per consentire al Finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni solari dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il Cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Autocertificazione (Riporta informazioni sulla residenza, lo stato civile, il regime patrimoniale (in caso di coniugati) e lo stato di famiglia).

Solo per soggetti legalmente separati o divorziati:

- Verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio del Tribunale.

Se richiedente extracomunitario:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e copia della richiesta di rinnovo presentata. In alternativa può essere raccolta documentazione rilasciata dalle autorità di polizia attestante le medesime informazioni;
- Certificato contestuale cumulativo (cumulativo dei certificati di: stato di famiglia, residenza e stato civile) o singoli certificati (con data di rilascio non anteriore a 6 mesi);
- Certificato storico di residenza o certificato di residenza in carta libera e certificato storico di residenza con data non anteriore a 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SU VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

- Copia dell'estratto conto altro istituto dove è domiciliato stipendio/pensione con movimentazione e saldo ultimi 3 mesi;
- Copia eventuale dossier / estratto titoli presso altri sistemi non anteriore a 3 mesi o altra documentazione che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione in essere sulla vita;

- Simulazione pensione INPS e fondo di pensione integrativa;
- Attestazione eventuali obblighi di mantenimento/spese di istruzione.

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

Per lavoratori dipendenti o pensionati:

- Copia delle ultime 2 buste paga (ultimi 2 mesi) o ultimo cedolino pensione;
3 buste paga per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesti da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistito da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati.
- Fotocopia ultima CU o Modello 730 o Modello Unico con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento);
Ultime 2 CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesta da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistiti da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati. In presenza di redditi da immobili, sia a tassazione ordinaria che in regime di cedolare secca, ultime due dichiarazioni presentate con ricevuta di presentazione (modello 730 o modello unico).
- Attestato/dichiarazione anzianità di lavoro (o contratto) con data di scadenza e condizioni rilasciato dal datore di lavoro

Per lavoratori dipendenti con contratto iniziato nell'anno in corso o precedente in assenza di documentazione fiscale:

- Estratto conto INPS;
- Copia delle ultime 3 buste paga (ultimi 3 mesi);
- Fotocopia ultime due CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

Per lavoratori autonomi:

- Estratto conto INPS;
- Fotocopia del Modello Unico relativo alle ultime 2 dichiarazioni dei redditi e ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN MUTUO IPOTECARIO

- Atto di proprietà o di provenienza;
Atto di acquisto da costruttore o atto notarile di compravendita o atto di aggiudicazione da tribunale o atto di successione o donazione (per successione/donazione acquisire copia della documentazione comprovante).
- Visura catastale storica per immobile aggiornata;
- Planimetria catastale;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE);
Per mutui con finalità acquisto. Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità conforme al modello entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 (DM 26.06.2015).
- Copia di eventuale assicurazione, qualora già sottoscritta, di tipo scoppio-incendio o a copertura dell'eventuale rischio di donazione sulla garanzia reale.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER TIPOLOGIA DI RICHIESTA MUTUO

Per operazioni di mutuo con finalità acquisto:

- Proposta di acquisto e/o preliminare di compravendita (Compromesso);

Per operazioni di mutuo con finalità surroga:

- Copia del contratto di mutuo in essere e della relativa nota di iscrizione ipotecaria;
Completo di allegati ed eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Piano di ammortamento/copia della quietanza di addebito delle rate sul conto corrente presso altra banca (ultime tre rate semestrali / tre mensili), oppure copia dell'estratto conto da cui ottenere il medesimo riscontro;
- Atto di proprietà o di provenienza;
- Atto di mutuo precedente e relativo annotamento;
In caso di mutuo già oggetto di surroga, più eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Nota di iscrizione ipotecaria, documentazione attestante se accollo liberatorio/non liberatorio;
In caso di surroga derivante da accollo.
- Annotazione frazionamento;

In caso di surroga di accollo derivante da credito edilizio.

- Copia dell'atto pubblico di erogazione a saldo e copia dell'annotamento di erogazione a saldo;

In caso di mutuo erogato a Stato Avanzamento Lavori – SAL.

Per operazioni rivenienti da asta giudiziaria:

- Avviso di vendita;
- Perizia del Tribunale;
- Verbale di aggiudicazione;
In caso di aggiudicazione dell'immobile.
- Lettera di conferimento incarico a notaio.

Per operazioni di mutuo con Garanzia Consap:

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Certificato di residenza storico in corso di validità, certificato/estratto di matrimonio in corso di validità, stato di famiglia in corso di validità, contratto di affitto;
Da richiedere per verificare le ipotesi di priorità, rispettivamente: 1. conviventi more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 2. coppia coniugata il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 3. famiglia monogenitoriale con figli minori; 4. se i richiedenti rientrano nella categoria "Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
- Idonea documentazione comprovante la finalità di accrescimento dell'efficienza energetica degli interventi di ristrutturazione (ad esempio i preventivi) e, ove possibile, le fatture fiscali relative alle spese di ristrutturazione;
In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto e ristrutturazione.
- documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per richiedenti rientranti nella categoria "Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- stato di famiglia storico e documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per i richiedenti rientranti nella categoria "Componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
- ISEE
In caso di garanzia Consap all'80% (85% e 90%, in caso di "famiglie numerose").

Se immobile in costruzione/ristrutturazione:

- Computo metrico o documentazione spesa;
Intestato ai clienti, con indicazione immobili oggetto di intervento e firmato dal professionista, redatto da non oltre 6 mesi. Ad es. stime dei costi per i finanziamenti con finalità di ristrutturazione.
- Permessi rilasciati da Comune con indicazione del tipo di lavori che verranno effettuati, cioè "manutenzione" o "ristrutturazione ai sensi della lettera d, comma 1, art 3 dpr 380/2001";
Se non ancora in possesso dei permessi rilasciati dal Comune, sarà necessario richiedere una dichiarazione al professionista che seguirà i lavori.
- Perizia.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, la Banca può richiedere ulteriore documentazione in funzione del reddito del richiedente il mutuo e dell'immobile oggetto di valutazione.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Aggiornato al 03/08/2026

Pagina 14 di 19

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;

- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento attraverso il quale viene certificata la classe energetica dell'immobile e deve rispettare quanto disposto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa per l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2.
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Costo totale del credito	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto

	di credito e di cui il finanziamento è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Importo totale del credito	Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Indicatore del costo totale del credito	Indica in percentuale il costo totale del mutuo su base annua sull'ammontare del finanziamento concesso comprensivo del costo della polizza assicurativa facoltativa. E' un indicatore introdotto dal Protocollo d'Intesa ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI del 30/11/2013 che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative accessorie al mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Loan To Value (LTV)	È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ed il valore dell'immobile riportato nella perizia tecnica disposta dalla Banca. Il Rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia tecnica disposta dalla Banca).
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. E' obbligatoria all'attivazione del mutuo ed è effettuata dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. Ove previsto, il costo del servizio è riportato nei Fogli Informativi/Informazioni Generali del mutuo consegnati/e al cliente in fase precontrattuale
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Valuta nazionale del consumatore	La valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione Europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUO PROMO TASSO VARIABILE GREEN

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società			
Sede Legale			
Codice Fiscale e Partita IVA:			
Iscrizione al registro delle imprese di		Nr.	
Capitale Sociale	Interamente versato		
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n °			
Cognome e nome			
Indirizzo			
Telefono			
e-mail			
qualifica			

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Altro

Caratteristiche specifiche del

MUTUO PROMO TASSO VARIABILE GREEN

E' proposto a clientela privata ed è finalizzato ad operazioni di acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso civile abitazione per tutte le durate da 10 a 30 anni.

Può essere erogato fino all'80% del valore dell'immobile, considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di vendita o nella proposta di acquisto che deve trovare corrispondenza nell'atto di compravendita.

Per le operazioni di costruzione /ristrutturazione con erogazioni a S.A.L. il finanziamento non può superare l'80% dei costi di costruzione/ristrutturazione indicati in perizia.

L'importo finanziato, oltre al rispetto della percentuale sopra indicata in relazione ai costi, deve essere ricompreso anche nel limite massimo dell'80% del valore di mercato complessivo ad opere ultimate.

L'offerta è valida per tutte le richieste di mutuo **sottoscritte entro il 31/08/2026 e stipulate entro il 30/10/2026.**

BancoBPM partecipa all'Iniziativa europea EeMAP (che ha come obiettivo la creazione di uno standard per i mutui finalizzati all'efficienza energetica) e intende promuovere gli interventi di efficientamento energetico premiando i clienti che intervengono sui propri immobili per ridurre i consumi e migliorarne il profilo energetico.

Il prodotto prevede, infatti, la possibilità di ottenere una riduzione del tasso di interesse (o dello spread applicato, se in regime di tasso variabile) pari a 0,10 punti percentuali, qualora il cliente fornisca alla Banca un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE), prodotto a seguito di interventi di efficientamento energetico eseguiti sull'immobile offerto in garanzia ipotecaria, che attesti il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure un Indice di Prestazione Energetica non rinnovabile Globale (EP_{gl,nren}) inferiore almeno del 30% rispetto a quello risultante dall'APE ante lavori. Per garantire che la verifica del miglioramento energetico possa essere effettuata su parametri omogenei (Classe Energetica e Indicatore EP_{gl,nren}), l'Ape ante e post lavori dovranno essere conformi al nuovo modello APE entrato in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).

Questa facoltà (c.d. "Green Factor") è attivabile, per una sola volta, in qualsiasi momento della vita del finanziamento con effetto a partire dalla prima rata intera decorrente dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo APE e a condizione che sul finanziamento non siano presenti rate insolute al momento della richiesta di attivazione.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca

Il finanziamento viene erogato esclusivamente in Euro.

Condizione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento è che al momento della sua sottoscrizione la "valuta nazionale del consumatore" (cfr. LEGENDA) sia esclusivamente una delle seguenti: Euro, Dollaro Statunitense (USD), Franco Svizzero (CHF) e Sterlina Britannica (GBP). In caso di conversione di un finanziamento a tasso variabile in una "valuta nazionale del consumatore" diversa dall'Euro, gli indici di riferimento (cfr. LEGENDA) saranno:

- per USD: indice SOFR Compounded Average Rate,
- per GBP: indice SONIA Compounded Average Rate,
- per CHF: indice SARON Compounded Average Rate.

Gli indici sono rilevati dall'infoprovder Bloomberg il terzultimo giorno lavorativo del mese e applicati al mese corrente; gli indici sono calcolati secondo metodologia ISDA e pubblicati alla pagina FBAK. In caso di non disponibilità si rileverà l'ultimo valore disponibile.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il tasso di interesse dato dalla sommatoria dell'indice di riferimento (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) e lo spread, non potrà in nessun caso essere inferiore a zero. Qualora tale sommatoria assuma un valore pari o inferiore a zero, la Banca applicherà un tasso di interesse pari a zero fino a quando il tasso di interesse non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Immobili oggetto di donazione

Qualora l'immobile oggetto di ipoteca sia pervenuto per atto di donazione, la stipula del finanziamento non è possibile se a carico dello stesso risultino trascritte domande giudiziali di riduzione / restituzione e di petizione dell'eredità ovvero atti di opposizione alla donazione.

Per i casi residuali in cui, ai sensi della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, permane il rischio di restituzione dell'immobile agli eredi legittimari del soggetto che ha effettuato la donazione con perdita della garanzia ipotecaria, è richiesta una copertura assicurativa che tenga indenne sia l'acquirente del bene, sia la banca.

Per saperne di più: la Guida pratica "*Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici*", che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancobpm.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO

Mutuo durata 10 anni - rate mensili	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico	Esempio B Polizza CasaPiùFamiglia
Importo totale del credito	170.000,00 €	170.000,00 €
Costo totale del credito	31.064,50 €	30.190,30 €
Importo totale dovuto dal cliente	201.064,50 €	200.190,30 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	2,674 %	2,674 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	3,627 %	3,510 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio unico:	4,489 %	4,169 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	4,940 %	4,610 %

Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione, assicurazione immobile per incendio e scoppio calcolata negli esempi sopra riportati, su un valore di ricostruzione a nuovo pari all'importo del mutuo (per l'esempio B è calcolata con riferimento ad un immobile di tipologia "appartamento" in quanto maggiormente rappresentativo). Non è incluso l'eventuale compenso di mediazione chiesto dal mediatore creditizio direttamente al cliente in quanto non conosciuto.

Nel calcolo dell'INDICATORE SINTETICO DI COSTO oltre agli oneri previsti per il calcolo del TAEG, è compreso il costo della polizza assicurativa facoltativa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	Fino all'80% del valore dell'immobile considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di compravendita o nella proposta di acquisto, per l'acquisto di immobili adibiti ad uso civile abitazione che deve trovare corrispondenza nell'atto di compravendita. Laddove il cliente intenda affiancare la sottoscrizione di una polizza finanziata collocata dalla Banca (CPI e/o Incendio Premio Unico), l'importo del finanziamento può essere aumentato del costo della suddetta polizza fino ad un massimo del 95% del valore dell'immobile (inteso come sopra indicato). In ogni caso l'importo finanziato non può eccedere l'importo di compravendita.
Durata	- minima: 10 anni - massima: 30 anni oltre al periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata. Durata preammortamento: fino alla fine del mese in corso alla data di stipula.

TASSI DISPONIBILI		Per operazioni a stato avanzamento lavori (S.A.L), durata massima preammortamento: 2 anni. N.B.: l'età del richiedente + la durata del mutuo deve essere inferiore a 80 anni (in caso di più soggetti interessati, si considera l'età di quello con reddito più elevato)															
	Garanzie accettate	Ipoteca su immobile ad uso residenziale, situato in Italia. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi. Nel caso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile a favore della Banca erogante, è necessario che la Banca acquisisca apposita perizia tecnica di stima ("Perizia tecnica" - vedi costi nella sez. "Spese") - eseguita da società esterna specializzata convenzionata con il Banco BPM S.p.A. - finalizzata a determinare il valore del bene posto in garanzia ed il conseguente importo massimo erogabile.															
	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso variabile <u>Indice di riferimento:</u> Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata (per i valori, vedi tabella sotto riportata). <u>Amministratore dell'indice:</u> EMMI - European Money Markets Institute <u>Implicazioni connesse all'utilizzo dell'indice:</u> <i>Le variazioni dell'indice implicano una variazione delle rate del finanziamento; conseguentemente l'aumento del valore dell'indice comporta un incremento dell'importo delle rate del finanziamento.</i> Esempi di tasso finito per durata: <table><tr><th>durate</th><th>Spread</th><th>Tasso finito</th></tr><tr><td>Fino a 15 anni</td><td>0,550 punti</td><td>2,674 %</td></tr><tr><td>Oltre 15 anni e fino a 20 anni</td><td>0,550 punti</td><td>2,674 %</td></tr><tr><td>Oltre 20 anni e fino a 25 anni</td><td>0,550 punti</td><td>2,674 %</td></tr><tr><td>Oltre 25 anni e fino a 30 anni</td><td>0,550 punti</td><td>2,674 %</td></tr></table> AVVERTENZA: il tasso alla stipula è determinato al momento della consegna della proposta irrevocabile della Banca (c.d. "Offerta vincolante").	durate	Spread	Tasso finito	Fino a 15 anni	0,550 punti	2,674 %	Oltre 15 anni e fino a 20 anni	0,550 punti	2,674 %	Oltre 20 anni e fino a 25 anni	0,550 punti	2,674 %	Oltre 25 anni e fino a 30 anni	0,550 punti	2,674 %
	durate	Spread	Tasso finito														
Fino a 15 anni	0,550 punti	2,674 %															
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	0,550 punti	2,674 %															
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	0,550 punti	2,674 %															
Oltre 25 anni e fino a 30 anni	0,550 punti	2,674 %															
Indice di riferimento	Vedi tabella " Indici di riferimento " riportata nella Sezione ALTRO.																
	Spread	massimo 0,550 punti Per i mutui finalizzati all'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o B, con erogazione in un'unica soluzione (no SAL), gli spread indicati sono ridotti di 0,20%. La classe energetica dell'immobile oggetto della richiesta di finanziamento deve essere documentata attraverso la presentazione alla Banca della copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità e conforme al modello in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015). Per le richieste presentate da soggetti (almeno uno dei richiedenti) che non abbiano ancora compiuto 45 anni alla presentazione della domanda del mutuo, gli spread indicati sono ridotti di 0,05%.															

			Lo spread del finanziamento, a seguito applicazione delle diverse promozioni o di eventuali riduzioni di spread già previste da specifiche convenzioni, non potrà mai assumere un valore negativo.												
	Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo												
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,000 % sull'importo erogato massimo 1.000,00 € per i mutui a SAL con polizza PiùProtezioneMutui le spese di istruttoria sono calcolate sull'importo deliberato al netto dell'importo del premio di polizza.												
		Perizia tecnica	(La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca) - a cespite 320,00 € nel caso di finanziamenti a stato avanzamenti lavoro (SAL): - per la prima perizia a cespite 320,00 € - per ciascuna delle perizie successive 110,00 €												
		Assicurazione immobile	Esempio A Polizza Incendio Abitazione a premio unico L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la polizza finanziata "Incendio Abitazione a premio unico" ai seguenti costi: MASSIMALI E PREMI ANNUI (da moltiplicare per la durata del mutuo in anni) <table><tr><th>Somma assicurata (valore immobile)</th><th>premio</th></tr><tr><td>fino a 200.000,00 €</td><td>155,26 €</td></tr><tr><td>fino a 300.000,00 €</td><td>217,61 €</td></tr><tr><td>fino a 500.000,00 €</td><td>345,97 €</td></tr><tr><td>fino a 700.000,00 €</td><td>438,88 €</td></tr><tr><td>fino a 1.000.000,00 €</td><td>601,47 €</td></tr><tr><td>fino a 2.000.000,00 €</td><td>850,86 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. Quota di retrocessione banca pari al 50 % del premio versato al netto delle imposte. Esempio B Polizza "CASApiùFAMIGLIA" L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente,	Somma assicurata (valore immobile)	premio	fino a 200.000,00 €	155,26 €	fino a 300.000,00 €	217,61 €	fino a 500.000,00 €	345,97 €	fino a 700.000,00 €	438,88 €	fino a 1.000.000,00 €	601,47 €
Somma assicurata (valore immobile)	premio														
fino a 200.000,00 €	155,26 €														
fino a 300.000,00 €	217,61 €														
fino a 500.000,00 €	345,97 €														
fino a 700.000,00 €	438,88 €														
fino a 1.000.000,00 €	601,47 €														
fino a 2.000.000,00 €	850,86 €														

		contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la Polizza "CASApiùFAMIGLIA" ai seguenti costi: PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni <table><tr><td>Appartamento</td><td>130,19 €</td></tr><tr><td>Villa unifamiliare</td><td>176,62 €</td></tr><tr><td>Villetta a schiera/plurifamiliare</td><td>159,19 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. I premi relativi al modulo incendio variano in base ad alcuni parametri. Gli esempi sopra indicati fanno riferimento ad un'abitazione di 100 mq, utilizzata come dimora abituale e ubicata a Verona. Quota di retrocessione banca pari al 40 % del premio versato al netto delle imposte. In caso di modalità di erogazione a S.A.L., il cliente ha facoltà di attivare una specifica copertura assicurativa il cui set informativo è disponibile presso le Filiali Banco BPM.	Appartamento	130,19 €	Villa unifamiliare	176,62 €	Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €
Appartamento	130,19 €							
Villa unifamiliare	176,62 €							
Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €							
	Imposta sostitutiva	(ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni) - 0,250 % per mutui destinati all'abitazione con i requisiti dell'agevolazione prima casa o per necessità finanziarie non destinate all'abitazione o non finalizzate; - 2,000 % per mutui destinati ad investimenti immobiliari residenziali senza i requisiti dell'agevolazione prima casa. AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.						
	Mediazione	A carico del cliente nella misura richiesta dal mediatore creditizio e da questi indicata nel proprio foglio informativo relativo alle condizioni dallo stesso applicata. Nessun compenso di mediazione è posto dalla Banca erogante a carico del cliente.						
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate					
		Incasso rata	2,00 € con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa					
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,00 € elettronico: 0,00 €					
		Variazione/restrizione ipoteca	Spese per rilascio atto di assenso (lettera e minuta atto) richiesto dalla parte mutuataria - in caso di cancellazione ipotecaria (*) 175,00 €					

			- nei casi di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi 250,00 € (*)applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del Cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di 'cancellazione delle ipoteche' prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. Spese di rinnovazione dell'ipoteca 0,500 % calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.
		Accollo mutuo	0,500 % sul debito residuo - minimo 200,00 € - massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
		Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		progressivo ("francese")
	Tipologia di rata		▪ preammortamento: soli interessi ▪ ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate		MENSILE

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
2,674 %	10	950,63 €	1.026,41 €	878,47 €
2,674 %	20	538,42 €	632,28 €	453,53 €
2,674 %	30	404,23 €	510,32 €	312,08 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
2,674 %	10	1.000,32 €	1.080,05 €	924,39 €
2,674 %	20	596,21 €	700,14 €	502,21 €
2,674 %	30	471,14 €	594,80 €	363,74 €

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia possibile (fino a un massimo del 2%)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **PiùProtezioneMutui** o il prodotto assicurativo **Polizza TCM**, entrambi di PiùVera Protezione, collocati dalla Banca. In alternativa il Cliente può acquistare analoghe polizze presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando:

- in caso di decesso, il debito residuo al momento del sinistro, sino al limite del capitale assicurato;
- in caso di malattia grave, in un'unica soluzione, un numero di rate come previsto dal contratto, fino al massimo del debito residuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Polizza PiùProtezioneMutui di PiùVera Protezione – caso morte e malattia grave

La polizza prevede il pagamento di un premio unico o di un premio annuo ricorrente calcolati in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 48,00 % del premio).

Esempio di calcolo su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:

- Polizza a premio unico (copertura assicurativa finanziata)	20.222,13 €
quota di retrocessione banca pari a	9.706,62 €
- Polizza a premio annuo ricorrente (copertura assicurativa NON finanziata e NON abbinabile ad operazioni a SAL)	936,16 € annui
	(per un totale di 28.084,80 €)
quota di retrocessione banca pari a	449,36 € annui
	(per un totale di 13.480,70 €)

Polizza TCM di PiùVera Protezione – caso morte

La polizza prevede il pagamento di un premio unico calcolato in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45 % del premio).

Esempio di calcolo di premio su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi: 17.361,76 €
Quota di retrocessione banca pari all'importo di: 7.812,79 €

Con riferimento alle suddette polizze a premio unico abbinabili al mutuo con erogazione a stato avanzamento lavori (SAL), si evidenzia che:

- la polizza facoltativa potrà essere emessa alla data di stipulazione dell'ultima erogazione, purché in quella data venga effettuata la messa in ammortamento del mutuo;
- l'importo della copertura assicurativa è calcolato in fase di richiesta del mutuo in via presuntiva sulla base dell'importo concesso a titolo di mutuo e della durata di ammortamento del mutuo; tuttavia il costo effettivo dei premi sarà definitivamente determinato al momento dell'emissione della polizza facoltativa sulla base dell'importo che sarà effettivamente erogato e della durata dell'ammortamento del mutuo, con la conseguenza che detto premio potrebbe risultare inferiore a quanto previsto. In tal caso, il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto dell'eccedenza, senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni;
- qualora prima dell'emissione della polizza venga concordata una rinegoziazione della durata dell'ammortamento del mutuo che comporti un maggiore premio rispetto a quello come sopra previsto, la polizza facoltativa dovrà intendersi automaticamente rinunciata e il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto della parte destinata al pagamento del premio, senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni;
- qualora l'emissione della polizza non fosse per qualsivoglia motivo possibile al momento della stipulazione dell'ultima erogazione (ad esempio per esclusioni e/o limitazioni della garanzia, per mancanza dei requisiti di assicurabilità od altro), o la parte mutuataria non fosse più interessata alla medesima, il mutuo dovrà intendersi automaticamente ridotto dell'importo destinato al pagamento del premio senza necessità di ulteriori accordi o comunicazioni.

Il prodotto assicurativo indicato è emesso da PiùVera Protezione S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca che promuovono e collocano tale prodotto e sul sito www.piuvera.it

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione, senza dover recedere dal mutuo cui la polizza assicurativa è stata associata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l'apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:

PiùVera Protezione S.p.A Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Il Premio pagato per la Copertura Assicurativa verrà rimborsato all'Assicurato dall'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il premio sia stato finanziato, lo stesso sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall'Impresa di Assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG	
Tasso di mora	pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti
Sospensione pagamento rate	non applicate
Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio

Imposta di registro	Nella misura prevista dalla Legge
Tasse ipotecarie	Vedi imposta sostitutiva

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ALTRO

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei **mutui a tasso variabile**.

Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 1 (uno) mese base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI- diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

INDICE DI RIFERIMENTO:

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione.

L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:

- 1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto;
- 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo: <https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/> ;

fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.

AMMINISTRATORE DELL'INDICE:

Il **TERM ESTR** è il tasso di fallback previsionale per l'Euribor sviluppato dall'EMMI (The European Money Market Institute). È basato sui dati di mercato disponibili sugli swap degli indici overnight e dei futures che fanno riferimento all'Euro Short Term Rate della Banca Centrale Europea. Misura l'evoluzione media attesa (prospettica) dei costi di indebitamento overnight all'ingrosso non garantiti in euro delle banche dell'area euro nell'arco di periodi di durata definiti". Il TERM ESTR viene pubblicato per tutti i tenors nei giorni TARGET2 alle 11,15 (o nell'intorno di questo orario).

Il **SOFR** (Secured Overnight Financing Rate) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che misura il costo della raccolta di denaro con scadenza a un giorno (overnight) nel mercato pronti contro termine dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Amministratore del tasso è la NY FED (Federal Reserve Bank of New York).

Il **SONIA** (Sterling Overnight Index Average) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per contrarre prestiti in sterlina overnight da altri istituti finanziari e investitori istituzionali. È amministrato dalla Bank of England.

Il **SARON** (Swiss Average Rate Overnight) è un tasso di interesse Risk Free, basato sulle effettive transazioni del mercato all'ingrosso, che si basa sulle transazioni effettive overnight del mercato dei finanziamenti garantiti per il franco svizzero e sulle transazioni e quotazioni pubblicate sul mercato svizzero delle operazioni contro termine.

IMPLICAZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

ULTIME RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Indice	Quotazione - Validità
Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata	2,124000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	1,958000 % valida dal 01/06/2026 al 30/06/2026
	1,962000 % valida dal 01/05/2026 al 31/05/2026

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL CREDITO

Per consentire al Finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni solari dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il Cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Autocertificazione (Riporta informazioni sulla residenza, lo stato civile, il regime patrimoniale (in caso di coniugati) e lo stato di famiglia).

Solo per soggetti legalmente separati o divorziati:

- Verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio del Tribunale.

Se richiedente extracomunitario:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e copia della richiesta di rinnovo presentata. In alternativa può essere raccolta documentazione rilasciata dalle autorità di polizia attestante le medesime informazioni;
- Certificato contestuale cumulativo (cumulativo dei certificati di: stato di famiglia, residenza e stato civile) o singoli certificati (con data di rilascio non anteriore a 6 mesi);
- Certificato storico di residenza o certificato di residenza in carta libera e certificato storico di residenza con data non anteriore a 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SU VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

- Copia dell'estratto conto altro istituto dove è domiciliato stipendio/pensione con movimentazione e saldo ultimi 3 mesi;
- Copia eventuale dossier / estratto titoli presso altri sistemi non anteriore a 3 mesi o altra documentazione che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione in essere sulla vita;

- Simulazione pensione INPS e fondo di pensione integrativa;
- Attestazione eventuali obblighi di mantenimento/spese di istruzione.

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

Per lavoratori dipendenti o pensionati:

- Copia delle ultime 2 buste paga (ultimi 2 mesi) o ultimo cedolino pensione;
3 buste paga per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesti da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistito da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati.
- Fotocopia ultima CU o Modello 730 o Modello Unico con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento);
Ultime 2 CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesta da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistiti da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati. In presenza di redditi da immobili, sia a tassazione ordinaria che in regime di cedolare secca, ultime due dichiarazioni presentate con ricevuta di presentazione (modello 730 o modello unico).
- Attestato/dichiarazione anzianità di lavoro (o contratto) con data di scadenza e condizioni rilasciato dal datore di lavoro

Per lavoratori dipendenti con contratto iniziato nell'anno in corso o precedente in assenza di documentazione fiscale:

- Estratto conto INPS;
- Copia delle ultime 3 buste paga (ultimi 3 mesi);
- Fotocopia ultime due CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

Per lavoratori autonomi:

- Estratto conto INPS;
- Fotocopia del Modello Unico relativo alle ultime 2 dichiarazioni dei redditi e ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN MUTUO IPOTECARIO

- Atto di proprietà o di provenienza;
Atto di acquisto da costruttore o atto notarile di compravendita o atto di aggiudicazione da tribunale o atto di successione o donazione (per successione/donazione acquisire copia della documentazione comprovante).
- Visura catastale storica per immobile aggiornata;
- Planimetria catastale;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE);
Per mutui con finalità acquisto. Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità conforme al modello entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 (DM 26.06.2015).
- Copia di eventuale assicurazione, qualora già sottoscritta, di tipo scoppio-incendio o a copertura dell'eventuale rischio di donazione sulla garanzia reale.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER TIPOLOGIA DI RICHIESTA MUTUO

Per operazioni di mutuo con finalità acquisto:

- Proposta di acquisto e/o preliminare di compravendita (Compromesso);

Per operazioni di mutuo con finalità surroga:

- Copia del contratto di mutuo in essere e della relativa nota di iscrizione ipotecaria;
Completo di allegati ed eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Piano di ammortamento/copia della quietanza di addebito delle rate sul conto corrente presso altra banca (ultime tre rate semestrali / tre mensili), oppure copia dell'estratto conto da cui ottenere il medesimo riscontro;
- Atto di proprietà o di provenienza;
- Atto di mutuo precedente e relativo annotamento;
In caso di mutuo già oggetto di surroga, più eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Nota di iscrizione ipotecaria, documentazione attestante se accollo liberatorio/non liberatorio;
In caso di surroga derivante da accollo.
- Annotazione frazionamento;

In caso di surroga di accollo derivante da credito edilizio.

- Copia dell'atto pubblico di erogazione a saldo e copia dell'annotamento di erogazione a saldo;

In caso di mutuo erogato a Stato Avanzamento Lavori – SAL.

Per operazioni rivenienti da asta giudiziaria:

- Avviso di vendita;
- Perizia del Tribunale;
- Verbale di aggiudicazione;
In caso di aggiudicazione dell'immobile.
- Lettera di conferimento incarico a notaio.

Per operazioni di mutuo con Garanzia Consap:

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Certificato di residenza storico in corso di validità, certificato/estratto di matrimonio in corso di validità, stato di famiglia in corso di validità, contratto di affitto;
Da richiedere per verificare le ipotesi di priorità, rispettivamente: 1. conviventi more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 2. coppia coniugata il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 3. famiglia monogenitoriale con figli minori; 4. se i richiedenti rientrano nella categoria "Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
- Idonea documentazione comprovante la finalità di accrescimento dell'efficienza energetica degli interventi di ristrutturazione (ad esempio i preventivi) e, ove possibile, le fatture fiscali relative alle spese di ristrutturazione;
In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto e ristrutturazione.
- documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per richiedenti rientranti nella categoria "Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- stato di famiglia storico e documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per i richiedenti rientranti nella categoria "Componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
- ISEE
In caso di garanzia Consap all'80% (85% e 90%, in caso di "famiglie numerose").

Se immobile in costruzione/ristrutturazione:

- Computo metrico o documentazione spesa;
Intestato ai clienti, con indicazione immobili oggetto di intervento e firmato dal professionista, redatto da non oltre 6 mesi. Ad es. stime dei costi per i finanziamenti con finalità di ristrutturazione.
- Permessi rilasciati da Comune con indicazione del tipo di lavori che verranno effettuati, cioè "manutenzione" o "ristrutturazione ai sensi della lettera d, comma 1, art 3 dpr 380/2001";
Se non ancora in possesso dei permessi rilasciati dal Comune, sarà necessario richiedere una dichiarazione al professionista che seguirà i lavori.
- Perizia.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, la Banca può richiedere ulteriore documentazione in funzione del reddito del richiedente il mutuo e dell'immobile oggetto di valutazione.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;

- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento attraverso il quale viene certificata la classe energetica dell'immobile e deve rispettare quanto disposto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa per l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2.
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula

	o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Costo totale del credito	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziamento è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Importo totale del credito	Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Indicatore del costo totale del credito	Indica in percentuale il costo totale del mutuo su base annua sull'ammontare del finanziamento concesso comprensivo del costo della polizza assicurativa facoltativa. E' un indicatore introdotto dal Protocollo d'Intesa ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI del 30/11/2013 che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative accessorie al mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Loan To Value (LTV)	È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ed il valore dell'immobile riportato nella perizia tecnica disposta dalla Banca. Il Rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia tecnica disposta dalla Banca).
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. E' obbligatoria all'attivazione del mutuo ed è effettuata dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. Ove previsto, il costo del servizio è riportato nei Fogli Informativi/Informazioni Generali del mutuo consegnati/e al cliente in fase precontrattuale
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Valuta nazionale del consumatore	La valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione Europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUO CASA SURROGA A TASSO FISSO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società			
Sede Legale			
Codice Fiscale e Partita IVA:			
Iscrizione al registro delle imprese di		Nr.	
Capitale Sociale	Interamente versato		
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n°			
Cognome e nome			
Indirizzo			
Telefono			
e-mail			
qualifica			

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Altro

Caratteristiche specifiche del

MUTUO CASA SURROGA A TASSO FISSO

È dedicato ai mutui surrogati da altri istituti di credito accesi per acquisto /costruzione e/o ristrutturazione di immobili ad uso civile abitazione.

L'offerta è valida per tutte le richieste di mutuo **sottoscritte entro il 31/08/2026 e stipulate entro il 30/10/2026.**

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

Il finanziamento viene erogato esclusivamente in Euro. Condizione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento è che al momento della sua sottoscrizione la "valuta nazionale del consumatore" (cfr. LEGENDA) sia esclusivamente una delle seguenti: Euro, Dollaro Statunitense (USD), Franco Svizzero (CHF) e Sterlina Britannica (GBP).

Il mutuo, ove concesso per l'acquisto oppure per l'acquisto e congiuntamente ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale, potrà inoltre essere assistito dalla **garanzia gratuita** del "**Fondo di Garanzia per la prima casa**" (Fondo pubblico di garanzia istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dalla società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - CONSAP Spa).

Per beneficiare della garanzia del Fondo:

- l'immobile acquistato non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non deve avere caratteristiche di lusso (rif. Decreto Ministero Lavori Pubblici 1072 del 2/8/1969).
- l'importo del mutuo non potrà superare € 250.000,00 (ferme restando tutte le altre caratteristiche riportate nella sezione "Principali condizioni economiche").

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sui requisiti richiesti per accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, si rinvia al sito <https://www.consap.it/fondo-prima-casa/>.

Attualmente la garanzia del Fondo può essere richiesta da coloro che rientrano in una delle categorie prioritarie esclusivamente ammesse:

- giovani coppie:** nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi "more uxorio" che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di mutuo;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori:** persone singole non coniugate né conviventi con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi, nonché persone separate/divorziate ovvero vedove, conviventi con almeno un proprio figlio minore;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati;

- d) **giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.**
- e) **nuclei familiari che includono tre figli con età inferiore a 21 anni** e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;
- f) **nuclei familiari che includono quattro figli con età inferiore a 21 anni** che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;
- g) **nuclei familiari che includono cinque o più figli con età inferiore a 21 anni**, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 50.000 euro annui.
- h) le persone con **disabilità permanente** accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i) i componenti di un nucleo familiare al quale **appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto disposizioni riguardanti – tra le altre – il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. In particolare, la garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale per tutti coloro che, con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui, rientrano nelle categorie prioritarie sopra elencate e che ottengono un mutuo superiore all'80% rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

La Legge n. 207 del 30.12.2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha esteso la validità di detta misura sino al 31 dicembre 2027.

L'articolo 4-bis inserito nel Decreto Legge 7 maggio 2026, n. 66, dalla Legge di conversione 2 luglio 2026, n. 116, ha previsto che per le categorie di cui alle lettere h) e i), la garanzia del fondo è rilasciata nella misura del 50% della quota del finanziamento destinato all'acquisto dell'immobile.

Tale percentuale sarà pari all'80% se i richiedenti, sempre delle due categorie sopra indicate, sono in possesso di un ISEE di importo non superiore a 40.000 euro annui, per qualsiasi percentuale di LTV.

In caso di finanziamento alle categorie prioritarie che riceve la garanzia del Fondo, il TEG non può essere superiore al TEGM pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Immobili oggetto di donazione

Qualora l'immobile oggetto di ipoteca sia pervenuto per atto di donazione, la stipula del finanziamento non è possibile se a carico dello stesso risultino trascritte domande giudiziali di riduzione / restituzione e di petizione dell'eredità ovvero atti di opposizione alla donazione.

Per i casi residuali in cui, ai sensi della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, permane il rischio di restituzione dell'immobile agli eredi legittimari del soggetto che ha effettuato la donazione con perdita della garanzia ipotecaria, è richiesta una copertura assicurativa che tenga indenne sia l'acquirente del bene, sia la banca.

Per saperne di più: la Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancobpm.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Mutuo durata 10 anni - rate mensili	Polizza CASApiùFAMIGLIA Mutuatario
Importo totale del credito	170.000,00 €
Costo totale del credito	31.263,90 €
Importo totale dovuto dal cliente	201.263,90 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	3,280 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	3,533 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	4,797 %

Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione, assicurazione immobile per incendio e scoppio calcolata su un valore di ricostruzione a nuovo pari all'importo del mutuo (con riferimento ad un immobile di tipologia "appartamento" in quanto maggiormente rappresentativo). Non è incluso l'eventuale compenso di mediazione chiesto dal mediatore creditizio direttamente al cliente in quanto non conosciuto.

Nel calcolo dell'INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO oltre agli oneri previsti per il calcolo del TAEG, è compreso il costo della polizza assicurativa facoltativa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	pari all'importo del mutuo da sostituire così come risultante dalla comunicazione della banca originaria, comunque non superiore all'80% del valore di perizia dell'immobile.
	Durata	minima : 61 mesi massima: 30 anni oltre all'eventuale periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata.
	Garanzie accettate	Ipoteca su immobile, situato in Italia. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi. Nel caso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile a favore della Banca erogante, è necessario che la Banca acquisisca apposita perizia tecnica di stima ("Perizia tecnica" - vedi costi nella sez. "Spese") - eseguita da società esterna specializzata convenzionata con il Banco BPM S.p.A. - finalizzata a determinare il valore del bene posto in garanzia ed il conseguente importo massimo erogabile.

TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo		Tasso fisso <u>Indice di riferimento:</u> IRS - Interest rate swap ovvero EUROIRS più prossimo per scadenza a quella del periodo a tasso fisso come sotto riportato. <u>Amministratore dell'indice:</u> ICE Benchmark Administration Limited (IBA), società di diritto inglese che ha sede in Londra, appositamente autorizzata dalla UK Financial Conduct Authority, quale autorità nazionale competente per il Regno Unito. <u>Implicazioni connesse all'utilizzo dell'indice:</u> Le variazioni dell'indice IRS, in aumento o in diminuzione, intervenute dopo la stipula del contratto di finanziamento a tasso fisso, non comportano una variazione delle rate del finanziamento, che rimangono pertanto invariate. Esempi di tasso fisso <table><tr><th>DURATA</th><th>parametro</th><th>TAN</th></tr><tr><td>Oltre 5 e fino a 7 anni</td><td>IRS a 7 anni</td><td>3,160 %</td></tr><tr><td>Oltre 7 e fino a 10 anni</td><td>IRS a 10 anni</td><td>3,280 %</td></tr><tr><td>Oltre 10 e fino a 12 anni</td><td>IRS a 12 anni</td><td>3,350 %</td></tr><tr><td>Oltre 12 e fino a 15 anni</td><td>IRS a 15 anni</td><td>3,440 %</td></tr><tr><td>Oltre 15 e fino a 20 anni</td><td>IRS a 20 anni</td><td>3,500 %</td></tr><tr><td>Oltre 20 e fino a 25 anni</td><td>IRS a 25 anni</td><td>3,480 %</td></tr><tr><td>Oltre 25 e fino a 30 anni</td><td>IRS a 30 anni</td><td>3,490 %</td></tr></table> AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della consegna della proposta irrevocabile della Banca (c.d. "Offerta vincolante").	DURATA	parametro	TAN	Oltre 5 e fino a 7 anni	IRS a 7 anni	3,160 %	Oltre 7 e fino a 10 anni	IRS a 10 anni	3,280 %	Oltre 10 e fino a 12 anni	IRS a 12 anni	3,350 %	Oltre 12 e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	3,440 %	Oltre 15 e fino a 20 anni	IRS a 20 anni	3,500 %	Oltre 20 e fino a 25 anni	IRS a 25 anni	3,480 %	Oltre 25 e fino a 30 anni	IRS a 30 anni	3,490 %
	DURATA	parametro	TAN																								
	Oltre 5 e fino a 7 anni	IRS a 7 anni	3,160 %																								
	Oltre 7 e fino a 10 anni	IRS a 10 anni	3,280 %																								
Oltre 10 e fino a 12 anni	IRS a 12 anni	3,350 %																									
Oltre 12 e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	3,440 %																									
Oltre 15 e fino a 20 anni	IRS a 20 anni	3,500 %																									
Oltre 20 e fino a 25 anni	IRS a 25 anni	3,480 %																									
Oltre 25 e fino a 30 anni	IRS a 30 anni	3,490 %																									
Indice di riferimento		Vedi tabella “ Indici di riferimento ” riportata nella Sezione ALTRO.																									
Spread		durate fino a 10 anni: durate oltre 10 fino a 15 anni: durate oltre 15 fino a 20 anni: durate oltre 20 fino a 25 anni: durate oltre 25 fino a 30 anni: 0,350 % 0,350 % 0,350 % 0,350 % 0,400 %																									
Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo																									
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	non applicate																								
		Perizia tecnica	non applicate																								
		Assicurazione immobile	Polizza “CASApiùFAMIGLIA” L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente,																								

		contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia. Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca. La Banca offre la Polizza "CASapiùFAMIGLIA" ai seguenti costi: PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni <table><tr><td>Appartamento</td><td>130,19 €</td></tr><tr><td>Villa unifamiliare</td><td>176,62 €</td></tr><tr><td>Villetta a schiera/plurifamiliare</td><td>159,19 €</td></tr></table> Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM. I premi relativi al modulo incendio variano in base ad alcuni parametri. Gli esempi sopra indicati fanno riferimento ad un'abitazione di 100 mq, utilizzata come dimora abituale e ubicata a Verona. Quota di retrocessione banca pari al 40 % del premio versato al netto delle imposte.	Appartamento	130,19 €	Villa unifamiliare	176,62 €	Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €
	Appartamento	130,19 €						
	Villa unifamiliare	176,62 €						
Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €							
Imposta sostitutiva	Non prevista per i mutui surrogati da altri istituti di credito. AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie							
Mediazione	A carico del cliente nella misura richiesta dal mediatore creditizio e da questi indicata nel proprio foglio informativo relativo alle condizioni dallo stesso applicata. Nessun compenso di mediazione è posto dalla Banca erogante a carico del cliente.							
Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate						
	Incasso rata	2,75 € con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa						
	Invio comunicazioni	cartaceo: 0,00 € elettronico: 0,00 €						
	Variazione/restrizione ipoteca	Spese per rilascio atto di assenso (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente - in caso di cancellazione ipotecaria (*) 175,00 € - nei casi di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi 250,00 € (*)applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del Cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di 'cancellazione delle ipoteche' prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. Spese di rinnovazione dell'ipoteca 0,500 %						

			calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.
		Accollo mutuo	0,500 % sul debito residuo - minimo 200,00 € - massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
		Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		progressivo ("francese")
	Tipologia di rata		- preammortamento: soli interessi - ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate		MENSILE

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale
3,280 %	10	978,59 €
3,500 %	20	579,96 €
3,480 %	25	499,55 €
3,490 %	30	448,49 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **PiùProtezioneMutui** di PiùVera Protezione, collocato dalla Banca. In alternativa il Cliente può acquistare analoga polizza presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando:

- in caso di decesso, il debito residuo al momento del sinistro, sino al limite del capitale assicurato;
- in caso di malattia grave, in un'unica soluzione, un numero di rate come previsto dal contratto, fino al massimo del debito residuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Polizza PiùProtezioneMutui di PiùVera Protezione

La polizza prevede il pagamento di un premio annuo ricorrente calcolato in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 48,00 % del premio).

Esempio di calcolo su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:

Polizza a premio annuo ricorrente

936,16 € annui
(per un totale di 28.084,68 €)

quota di retrocessione banca pari a

449,36 € annui
(per un totale di 13.480,65 €)

Il prodotto assicurativo indicato è emesso da PiùVera Protezione S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca che promuovono e collocano tale prodotto e sul sito www.piuvera.it

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione, senza dover recedere dal mutuo cui la polizza assicurativa è stata associata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l'apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:

PiùVera Protezione S.p.A Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Il Premio pagato per la Copertura Assicurativa verrà rimborsato all'Assicurato dall'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Qualora il premio sia stato finanziato, lo stesso sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall'Impresa di Assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora	pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti
Sospensione pagamento rate	non applicate
Adempimenti notarili	A carico della Banca nella misura richiesta dal Notaio
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla Legge
Tasse ipotecarie	Vedi imposta sostitutiva

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ALTRO
PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei **mutui a tasso fisso**. E' detto anche IRS.

EurIRS - ril.punt. mensile

QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata

ULTIME RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
IRS - Interest rate swap	IRS a 5 anni	2,750000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 7 anni	2,810000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 10 anni	2,930000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 12 anni	3,000000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026

	IRS a 15 anni	3,090000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 20 anni	3,150000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 25 anni	3,130000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	IRS a 30 anni	3,090000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL CREDITO

Per consentire al Finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni solari dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il Cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Autocertificazione (Riporta informazioni sulla residenza, lo stato civile, il regime patrimoniale (in caso di coniugati) e lo stato di famiglia).

Solo per soggetti legalmente separati o divorziati:

- Verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio del Tribunale.

Se richiedente extracomunitario:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e copia della richiesta di rinnovo presentata. In alternativa può essere raccolta documentazione rilasciata dalle autorità di polizia attestante le medesime informazioni;
- Certificato contestuale cumulativo (cumulativo dei certificati di: stato di famiglia, residenza e stato civile) o singoli certificati (con data di rilascio non anteriore a 6 mesi);
- Certificato storico di residenza o certificato di residenza in carta libera e certificato storico di residenza con data non anteriore a 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SU VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

- Copia dell'estratto conto altro istituto dove è domiciliato stipendio/pensione con movimentazione e saldo ultimi 3 mesi;
- Copia eventuale dossier / estratto titoli presso altri sistemi non anteriore a 3 mesi o altra documentazione che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione in essere sulla vita;
- Simulazione pensione INPS e fondo di pensione integrativa;
- Attestazione eventuali obblighi di mantenimento/spese di istruzione.

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

Per lavoratori dipendenti o pensionati:

- Copia delle ultime 2 buste paga (ultimi 2 mesi) o ultimo cedolino pensione;
3 buste paga per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesti da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistito da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati.
- Fotocopia ultima CU o Modello 730 o Modello Unico con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento);
Ultime 2 CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesta da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistiti da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati. In presenza di redditi da immobili, sia a tassazione ordinaria che in regime di cedolare secca, ultime due dichiarazioni presentate con ricevuta di presentazione (modello 730 o modello unico).
- Attestato/dichiarazione anzianità di lavoro (o contratto) con data di scadenza e condizioni rilasciato dal datore di lavoro

Per lavoratori dipendenti con contratto iniziato nell'anno in corso o precedente in assenza di documentazione fiscale:

- Estratto conto INPS;

- Copia delle ultime 3 buste paga (ultimi 3 mesi);
- Fotocopia ultime due CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

Per lavoratori autonomi:

- Estratto conto INPS;
- Fotocopia del Modello Unico relativo alle ultime 2 dichiarazioni dei redditi e ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN MUTUO IPOTECARIO

- Atto di proprietà o di provenienza;
Atto di acquisto da costruttore o atto notarile di compravendita o atto di aggiudicazione da tribunale o atto di successione o donazione (per successione/donazione acquisire copia della documentazione comprovante).
- Visura catastale storica per immobile aggiornata;
- Planimetria catastale;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE);
Per mutui con finalità acquisto. Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità conforme al modello entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 (DM 26.06.2015).
- Copia di eventuale assicurazione, qualora già sottoscritta, di tipo scoppio-incendio o a copertura dell'eventuale rischio di donazione sulla garanzia reale.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER TIPOLOGIA DI RICHIESTA MUTUO

Per operazioni di mutuo con finalità acquisto:

- Proposta di acquisto e/o preliminare di compravendita (Compromesso);

Per operazioni di mutuo con finalità surroga:

- Copia del contratto di mutuo in essere e della relativa nota di iscrizione ipotecaria;
Completo di allegati ed eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Piano di ammortamento/copia della quietanza di addebito delle rate sul conto corrente presso altra banca (ultime tre rate semestrali / tre mensili), oppure copia dell'estratto conto da cui ottenere il medesimo riscontro;
- Atto di proprietà o di provenienza;
- Atto di mutuo precedente e relativo annotamento;
In caso di mutuo già oggetto di surroga, più eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Nota di iscrizione ipotecaria, documentazione attestante se accollo liberatorio/non liberatorio;
In caso di surroga derivante da accollo.
- Annotazione frazionamento;
In caso di surroga di accollo derivante da credito edilizio.
- Copia dell'atto pubblico di erogazione a saldo e copia dell'annotamento di erogazione a saldo;
In caso di mutuo erogato a Stato Avanzamento Lavori – SAL.

Per operazioni rivenienti da asta giudiziaria:

- Avviso di vendita;
- Perizia del Tribunale;
- Verbale di aggiudicazione;
In caso di aggiudicazione dell'immobile.
- Lettera di conferimento incarico a notaio.

Per operazioni di mutuo con Garanzia Consap:

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Certificato di residenza storico in corso di validità, certificato/estratto di matrimonio in corso di validità, stato di famiglia in corso di validità, contratto di affitto;

Da richiedere per verificare le ipotesi di priorità, rispettivamente: 1. conviventi more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 2. coppia coniugata il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 3. famiglia monogenitoriale con figli minori; 4. se i richiedenti rientrano nella categoria "Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

- Idonea documentazione comprovante la finalità di accrescimento dell'efficienza energetica degli interventi di ristrutturazione (ad esempio i preventivi) e, ove possibile, le fatture fiscali relative alle spese di ristrutturazione;

In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto e ristrutturazione.

- documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per richiedenti rientranti nella categoria "Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- stato di famiglia storico e documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per i richiedenti rientranti nella categoria "Componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
- ISEE

In caso di garanzia Consap all'80% (85% e 90%, in caso di "famiglie numerose").

Se immobile in costruzione/ristrutturazione:

- Computo metrico o documentazione spesa;
Intestato ai clienti, con indicazione immobili oggetto di intervento e firmato dal professionista, redatto da non oltre 6 mesi. Ad es. stime dei costi per i finanziamenti con finalità di ristrutturazione.
- Permessi rilasciati da Comune con indicazione del tipo di lavori che verranno effettuati, cioè "manutenzione" o "ristrutturazione ai sensi della lettera d, comma 1, art 3 dpr 380/2001";
Se non ancora in possesso dei permessi rilasciati dal Comune, sarà necessario richiedere una dichiarazione al professionista che seguirà i lavori.
- Perizia.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, la Banca può richiedere ulteriore documentazione in funzione del reddito del richiedente il mutuo e dell'immobile oggetto di valutazione.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento attraverso il quale viene certificata la classe energetica dell'immobile e deve rispettare quanto disposto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa per l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2.
Costo totale del credito	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziamento è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Importo totale del credito	Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Indicatore del costo totale del credito	Indica in percentuale il costo totale del mutuo su base annua sull'ammontare del finanziamento concesso comprensivo del costo della polizza assicurativa facoltativa. E' un indicatore introdotto dal Protocollo d'Intesa ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI del 30/11/2013 che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative accessorie al mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Loan To Value (LTV)	È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ed il valore dell'immobile riportato nella perizia tecnica disposta dalla Banca. Il Rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia tecnica disposta dalla Banca).

Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. E' obbligatoria all'attivazione del mutuo ed è effettuata dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. Ove previsto, il costo del servizio è riportato nei Fogli Informativi/Informazioni Generali del mutuo consegnati/e al cliente in fase precontrattuale
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Valuta nazionale del consumatore	La valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione Europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUO CASA TASSO FISSO FINITO GREEN

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società:

Sede Legale:

Codice fiscale e partita IVA:

Iscrizione al registro delle imprese di:

Nr.

Capitale sociale:

Interamente versato

Iscrizione Elenco mediatori Creditizi presso OAM n°:

Cognome e Nome:

Indirizzo:

Telefono:

e-mail:

qualifica:

CHE COS'È IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Altro

Caratteristiche specifiche dei

MUTUO CASA TASSO FISSO FINITO GREEN

È proposto a clientela privata ed è finalizzato esclusivamente ad operazioni di acquisto immobili ad uso civile abitazione per tutte le durate da 10 a 30 anni. Può essere erogato fino all'80% del valore dell'immobile, considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di vendita o nella proposta di acquisto che deve trovare corrispondenza nell'atto di compravendita.

L'offerta è valida per tutte le richieste di mutuo **sottoscritte entro il 31/08/2026 e stipulate entro il 30/10/2026.**

BancoBPM partecipa all'Iniziativa europea EeMAP (che ha come obiettivo la creazione di uno standard per i mutui finalizzati all'efficienza energetica) e intende promuovere gli interventi di efficientamento energetico premiando i clienti che intervengono sui propri immobili per ridurre i consumi e migliorarne il profilo energetico.

Il prodotto prevede, infatti, la possibilità di ottenere una riduzione del tasso di interesse (o dello spread applicato, se in regime di tasso variabile) pari a 0,10 punti percentuali, qualora il cliente fornisca alla Banca un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE), prodotto a seguito di interventi di efficientamento energetico eseguiti sull'immobile offerto in garanzia ipotecaria, che attesti il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure un Indice di Prestazione Energetica non rinnovabile Globale (EP_{gl,nren}) inferiore almeno del 30% rispetto a quello risultante dall'APE ante lavori. Per garantire che la verifica del miglioramento energetico possa essere effettuata su parametri omogenei (Classe Energetica e Indicatore EP_{gl,nren}), l'Ape ante e post lavori dovranno essere conformi al nuovo modello APE entrato in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).

Questa facoltà (c.d. "Green Factor") è attivabile, per una sola volta, in qualsiasi momento della vita del finanziamento con effetto a partire dalla prima rata intera decorrente dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo APE e a condizione che sul finanziamento non siano presenti rate insolute al momento della richiesta di attivazione.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

Il finanziamento viene erogato esclusivamente in Euro.

Condizione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento è che al momento della sua sottoscrizione la "valuta nazionale del consumatore" (cfr. LEGENDA) sia esclusivamente una delle seguenti: Euro, Dollaro Statunitense (USD), Franco Svizzero (CHF) e Sterlina Britannica (GBP).

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto**Immobili oggetto di donazione**

Qualora l'immobile oggetto di ipoteca sia pervenuto per atto di donazione, la stipula del finanziamento non è possibile se a carico dello stesso risultino trascritte domande giudiziali di riduzione / restituzione e di petizione dell'eredità ovvero atti di opposizione alla donazione.

Per i casi residuali in cui, ai sensi della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, permane il rischio di restituzione dell'immobile agli eredi legittimari del soggetto che ha effettuato la donazione con perdita della garanzia ipotecaria, è richiesta una copertura assicurativa che tenga indenne sia l'acquirente del bene, sia la banca.

Per saperne di più: la Guida pratica *"Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici"*, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bancobpm.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Esempio A - Mutuo con Polizza Incendio Abitazione a premio unico

Mutuo a rate mensili, durata 10 anni	valori
Importo totale del credito	170.000,00 €
Costo totale del credito	36.008,50 €
Importo totale dovuto dal cliente	206.008,50 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	3,200 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	4,180 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio unico:	5,055 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	5,513 %

Esempio B - Mutuo con Polizza CasaPiùFamiglia

Mutuo a rate mensili, durata 10 anni	valori
Importo totale del credito	170.000,00 €
Costo totale del credito	35.134,30 €
Importo totale dovuto dal cliente	205.134,30 €
Tasso Annuo Nominale (TAN):	3,200 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	4,062 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio unico:	4,929 %
INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO con polizza a premio annuo ricorrente:	5,383 %

Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione, assicurazione immobile per incendio e scoppio calcolata negli esempi sopra riportati, su un valore di ricostruzione a nuovo pari all'importo del mutuo (per l'esempio B è calcolata con riferimento ad un immobile di tipologia "appartamento" in quanto maggiormente rappresentativo). Non è incluso l'eventuale compenso di mediazione chiesto dal mediatore creditizio direttamente al cliente in quanto non conosciuto.

Nel calcolo dell'INDICATORE DEL COSTO TOTALE CREDITO oltre agli oneri previsti per il calcolo del TAEG, è compreso il costo della polizza assicurativa facoltativa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali.

DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE

Fino all'80% del valore dell'immobile, considerando come tale il minore tra il valore commerciale (come certificato dalla perizia) e quanto dichiarato nel preliminare (compromesso) di compravendita o nella proposta di acquisto, per l'acquisto di immobili adibiti ad uso civile abitazione, che deve trovare corrispondenza nell'atto di compravendita.

Laddove il cliente intenda affiancare la sottoscrizione di una polizza finanziata collocata dalla Banca (CPI e/o Incendio Premio Unico), l'importo del finanziamento può essere aumentato del costo della suddetta polizza fino ad un massimo del 95% del valore dell'immobile (inteso come sopra indicato). In ogni caso l'importo finanziato non può eccedere l'importo di compravendita.

DURATA

minima: 10 anni

massima: 30 anni

oltre all'eventuale periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata (fino alla fine del mese in corso alla di stipula).

GARANZIE ACCETTATE

Ipoteca su immobile, situato in Italia. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi. Nel caso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile a favore della Banca erogante, è necessario che la Banca acquisisca apposita perizia tecnica di stima ("Perizia tecnica" - vedi costi nella sez. "Spese") - eseguita da società esterna specializzata convenzionata con il Banco BPM S.p.A. - finalizzata a determinare il valore del bene posto in garanzia ed il conseguente importo massimo erogabile.

TASSI DISPONIBILI

TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO

3,200 %

Per i mutui finalizzati all'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o B, con erogazione in un'unica soluzione (no SAL), il tasso di interesse nominale annuo (TAN) è ridotto di 0,25%. La classe energetica dell'immobile oggetto della richiesta di finanziamento deve essere documentata attraverso la presentazione alla Banca della copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità e conforme al modello in vigore a partire dal 1° Ottobre 2015 (DM 26.06.2015).

INDICE DI RIFERIMENTO

Non previsto

SPREAD

Non previsto

TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO

Pari al tasso di interesse nominale annuo.

SPESE

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

ISTRUTTORIA

1,000 % sull'importo erogato con un massimo di 1.000,00 €

PERIZIA TECNICA

(La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca)

- a cespite 320,00 €

ASSICURAZIONE IMMOBILE

Esempio A

Polizza Incendio Abitazione a premio unico

L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia.

Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca.

La Banca offre la polizza finanziata **"Incendio Abitazione a premio unico"** ai seguenti costi:

MASSIMALI E PREMI ANNUI (da moltiplicare per la durata del mutuo in anni)

Somma assicurata (valore immobile)	premio
fino a 200.000,00 €	155,26 €
fino a 300.000,00 €	217,61 €
fino a 500.000,00 €	345,97 €
fino a 700.000,00 €	438,88 €
fino a 1.000.000,00 €	601,47 €
fino a 2.000.000,00 €	850,86 €

Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM.

Quota di retrocessione banca pari al 50 % del premio versato al netto delle imposte.

Esempio B

Polizza "CASApiùFAMIGLIA"

L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia.

Il cliente può acquistare tale copertura presso primarie compagnie assicurative, con vincolo di polizza a favore della banca, o direttamente presso la banca.

La Banca offre la Polizza **"CASApiùFAMIGLIA"** ai seguenti costi:

PREMI ANNUI INCENDIO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE da moltiplicare per la durata del mutuo in anni

Appartamento	130,19 €
Villa unifamiliare	176,62 €
Villetta a schiera/plurifamiliare	159,19 €

Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative si rimanda al Set Informativo disponibile presso le filiali BANCO BPM.

I premi relativi al modulo incendio variano in base ad alcuni parametri. Gli esempi sopra indicati fanno riferimento ad un'abitazione di 100 mq, utilizzata come dimora abituale e ubicata a Verona.

Quota di retrocessione banca pari al 40 % del premio versato al netto delle imposte.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

(ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)

- 0,250 % per mutui destinati all'abitazione con i requisiti dell'agevolazione prima casa o per necessità finanziarie non destinate all'abitazione o non finalizzate;
- 2,000 % per mutui destinati ad investimenti immobiliari residenziali senza i requisiti dell'agevolazione prima casa.

AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO**GESTIONE PRATICA**

Non applicata

INCASSO RATA

2,00 € con addebito automatico in conto corrente e/o con pagamento per cassa

INVIO COMUNICAZIONI CARTACEO

0,00 €

INVIO COMUNICAZIONI ELETTRONICO

0,00 €

VARIAZIONE/RESTRIZIONE IPOTECA

Spese per rilascio atto di assenso (lettera e minuta atto) richiesto dalla parte mutuataria

- 175,00 € in caso di cancellazione ipotecaria (*)
- 250,00 € nei casi di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi

(*) applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del Cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di 'cancellazione delle ipoteche' prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni.

Spese per rinnovazione dell'ipoteca: 0,500 %

calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria prima della scadenza dei 20 anni dalla data della prima iscrizione, qualora risultino ancora in essere delle ragioni di credito a favore della banca.

ACCOLLO MUTUO

0,500 % sul debito residuo

- minimo 200,00 €
- massimo 350,00 €

oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.

AVVISATURA RATA

1,25 €

(applicata solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)

SPESE PER RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE/DOCUMENTI CATASTALI, LEGALI, CONTABILI, INTERESSI

1,25 €

PIANO DI AMMORTAMENTO

TIPO DI AMMORTAMENTO

Progressivo ("francese")

TIPOLOGIA DI RATA

Preammortamento: soli interessi

Ammortamento: capitale ed interessi

PERIODICITA' DELLE RATE

MENSILE

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

FINANZIAMENTO DI 100.000,00 EURO

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,200 %	10	974,87 €
3,200 %	15	700,24 €
3,200 %	20	564,66 €
3,200 %	25	484,68 €
3,200 %	30	432,47 €

FINANZIAMENTO DI 100.000,00 EURO E COPERTURE ASSICURATIVE FINANZIATE

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
3,200 %	10	1.031,90 €
3,200 %	15	762,41 €
3,200 %	20	632,31 €
3,200 %	25	558,16 €
3,200 %	30	512,14 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **PiùProtezioneMutui** o il prodotto assicurativo **Polizza TCM**, entrambi di PiùVera Protezione, collocati dalla Banca. In alternativa il Cliente può acquistare analoghe polizze presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando:

- in caso di decesso, il debito residuo al momento del sinistro, sino al limite del capitale assicurato;
- in caso di malattia grave, in un'unica soluzione, un numero di rate come previsto dal contratto, fino al massimo del debito residuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Polizza PiùProtezioneMutui di PiùVera Protezione – caso morte e malattia grave

La polizza prevede il pagamento di un premio unico o di un premio annuo ricorrente calcolati in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 48,00 % del premio).

Esempio di calcolo su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:

- Polizza a premio unico (copertura assicurativa finanziata)	20.222,13 €
quota di retrocessione banca pari a	9.706,62 €
- Polizza a premio annuo ricorrente (copertura assicurativa NON finanziata)	936,16 € annui
(per un totale di 28.084,80 €)	
quota di retrocessione banca pari a	449,36 € annui
	(per un totale di 13.480,70 €)

Polizza TCM di PiùVera Protezione – caso morte

La polizza prevede il pagamento di un premio unico calcolato in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45 % del premio).

<i>Esempio di calcolo di premio su un mutuo di 170.000,00 € con durata 360 mesi:</i>	17.361,76 €
<i>Quota di retrocessione banca pari all'importo di:</i>	7.812,79 €

I prodotti assicurativi indicati sono emessi da PiùVera Protezione S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca che promuovono e collocano tali prodotti e sul sito www.piuvera.it

L'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione, senza dover recedere dal mutuo cui la polizza assicurativa è stata associata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l'apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all'Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:

PiùVera Protezione S.p.A Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Il Premio pagato per la Copertura Assicurativa verrà rimborsato all'Assicurato dall'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Qualora il premio sia stato finanziato, lo stesso sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall'Impresa di Assicurazione.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

- TASSO DI MORA	Pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti.
- SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE	Non applicate.
- ADEMPIMENTI NOTARILI	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio.
- IMPOSTA DI REGISTRO	Nella misura prevista dalla Legge.
- TASSE IPOTECARIE	Vedi imposta sostitutiva.

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL CREDITO

Per consentire al Finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni solari dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il Cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Autocertificazione (Riporta informazioni sulla residenza, lo stato civile, il regime patrimoniale (in caso di coniugati) e lo stato di famiglia).

Solo per soggetti legalmente separati o divorziati:

- Verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio del Tribunale.

Se richiedente extracomunitario:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e copia della richiesta di rinnovo presentata. In alternativa può essere raccolta documentazione rilasciata dalle autorità di polizia attestante le medesime informazioni;
- Certificato contestuale cumulativo (cumulativo dei certificati di: stato di famiglia, residenza e stato civile) o singoli certificati (con data di rilascio non anteriore a 6 mesi);
- Certificato storico di residenza o certificato di residenza in carta libera e certificato storico di residenza con data non anteriore a 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SU VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

- Copia dell'estratto conto altro istituto dove è domiciliato stipendio/pensione con movimentazione e saldo ultimi 3 mesi;
- Copia eventuale dossier / estratto titoli presso altri sistemi non anteriore a 3 mesi o altra documentazione che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione in essere sulla vita;
- Simulazione pensione INPS e fondo di pensione integrativa;
- Attestazione eventuali obblighi di mantenimento/spese di istruzione.

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

Per lavoratori dipendenti o pensionati:

- Copia delle ultime 2 buste paga (ultimi 2 mesi) o ultimo cedolino pensione;
3 buste paga per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesti da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistito da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati.

- Fotocopia ultima CU o Modello 730 o Modello Unico con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento);
Ultime 2 CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione per mutui ipotecari, surroghe, accolti richiesta da nuovi clienti con elevato LTV (>75%) o assistiti da garanzie pubbliche o presentati da mediatori creditizi non convenzionati. In presenza di redditi da immobili, sia a tassazione ordinaria che in regime di cedolare secca, ultime due dichiarazioni presentate con ricevuta di presentazione (modello 730 o modello unico).
- Attestato/dichiarazione anzianità di lavoro (o contratto) con data di scadenza e condizioni rilasciato dal datore di lavoro

Per lavoratori dipendenti con contratto iniziato nell'anno in corso o precedente in assenza di documentazione fiscale:

- Estratto conto INPS;
- Copia delle ultime 3 buste paga (ultimi 3 mesi);
- Fotocopia ultime due CU o Modelli 730 o Modelli Unici con ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

Per lavoratori autonomi:

- Estratto conto INPS;
- Fotocopia del Modello Unico relativo alle ultime 2 dichiarazioni dei redditi e ricevute di presentazione (Prospetto di liquidazione/Comunicazione di avvenuto ricevimento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN MUTUO IPOTECARIO

- Atto di proprietà o di provenienza;
Atto di acquisto da costruttore o atto notarile di compravendita o atto di aggiudicazione da tribunale o atto di successione o donazione (per successione/donazione acquisire copia della documentazione comprovante).
- Visura catastale storica per immobile aggiornata;
- Planimetria catastale;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE);
Per mutui con finalità acquisto. Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità conforme al modello entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015 (DM 26.06.2015).
- Copia di eventuale assicurazione, qualora già sottoscritta, di tipo scoppio-incendio o a copertura dell'eventuale rischio di donazione sulla garanzia reale.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER TIPOLOGIA DI RICHIESTA MUTUO

Per operazioni di mutuo con finalità acquisto:

- Proposta di acquisto e/o preliminare di compravendita (Compromesso);

Per operazioni di mutuo con finalità surroga:

- Copia del contratto di mutuo in essere e della relativa nota di iscrizione ipotecaria;
Completo di allegati ed eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Piano di ammortamento/copia della quietanza di addebito delle rate sul conto corrente presso altra banca (ultime tre rate semestrali / tre mensili), oppure copia dell'estratto conto da cui ottenere il medesimo riscontro;
- Atto di proprietà o di provenienza;
- Atto di mutuo precedente e relativo annotamento;
In caso di mutuo già oggetto di surroga, più eventuali atti successivi se oggetto di sospensioni/rinegoziazioni.
- Nota di iscrizione ipotecaria, documentazione attestante se accollo liberatorio/non liberatorio;
In caso di surroga derivante da accollo.
- Annotazione frazionamento;
In caso di surroga di accollo derivante da credito edilizio.
- Copia dell'atto pubblico di erogazione a saldo e copia dell'annotamento di erogazione a saldo;
In caso di mutuo erogato a Stato Avanzamento Lavori – SAL.

Per operazioni rivenienti da asta giudiziaria:

- Avviso di vendita;
- Perizia del Tribunale;

- Verbale di aggiudicazione;
In caso di aggiudicazione dell'immobile.
- Lettera di conferimento incarico a notaio.

Per operazioni di mutuo con Garanzia Consap:

- Fotocopia fronte retro di uno dei documenti in corso di validità finalizzati all'identificazione del soggetto;
- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità;
- Certificato di residenza storico in corso di validità, certificato/estratto di matrimonio in corso di validità, stato di famiglia in corso di validità, contratto di affitto;
Da richiedere per verificare le ipotesi di priorità, rispettivamente: 1. conviventi more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 2. coppia coniugata il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni (e in cui uno dei componenti non abbia superato 35 anni); 3. famiglia monogenitoriale con figli minori; 4. se i richiedenti rientrano nella categoria "Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
- Idonea documentazione comprovante la finalità di accrescimento dell'efficienza energetica degli interventi di ristrutturazione (ad esempio i preventivi) e, ove possibile, le fatture fiscali relative alle spese di ristrutturazione;
In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto e ristrutturazione.
- documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per richiedenti rientranti nella categoria "Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
- stato di famiglia storico e documento attestante l'accertamento della disabilità permanente per i richiedenti rientranti nella categoria "Componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
- ISEE
In caso di garanzia Consap all'80% (85% e 90%, in caso di "famiglie numerose").

Se immobile in costruzione/ristrutturazione:

- Computo metrico o documentazione spesa;
Intestato ai clienti, con indicazione immobili oggetto di intervento e firmato dal professionista, redatto da non oltre 6 mesi. Ad es. stime dei costi per i finanziamenti con finalità di ristrutturazione.
- Permessi rilasciati da Comune con indicazione del tipo di lavori che verranno effettuati, cioè "manutenzione" o "ristrutturazione ai sensi della lettera d, comma 1, art 3 dpr 380/2001";
Se non ancora in possesso dei permessi rilasciati dal Comune, sarà necessario richiedere una dichiarazione al professionista che seguirà i lavori.
- Perizia.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, la Banca può richiedere ulteriore documentazione in funzione del reddito del richiedente il mutuo e dell'immobile oggetto di valutazione.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA**Attestato di Prestazione Energetica (APE)**

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento attraverso il quale viene certificata la classe energetica dell'immobile e deve rispettare quanto disposto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa per l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2.

Clausola di fallback

Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.

Costo totale del credito

Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziamento è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Credit Spread Adjustment

Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.

Importo totale del credito

Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.

Importo totale dovuto dal consumatore

La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

Indicatore del costo totale del credito

Indica in percentuale il costo totale del mutuo su base annua sull'ammontare del finanziamento concesso comprensivo del costo della polizza assicurativa facoltativa. E' un indicatore introdotto dal Protocollo d'Intesa ABI/ASSOFIN/CONSUMATORI del 30/11/2013 che prevede una serie di impegni volti a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del Consumatore in tema di coperture assicurative facoltative accessorie al mutuo.

Indice di riferimento

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Ipoteca

Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.

Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Loan To Value (LTV)

È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ed il valore dell'immobile riportato nella perizia tecnica disposta dalla Banca.

Il Rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia tecnica disposta dalla Banca).

Perizia

Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. E' obbligatoria all'attivazione del mutuo ed è effettuata dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. Ove previsto, il costo del servizio è riportato nei Fogli Informativi/Informazioni Generali del mutuo consegnati/e al cliente in fase precontrattuale.

Piano di ammortamento

Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento "francese"

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota capitale

Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota interessi

Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Rata crescente

La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

Rata decrescente

La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.

Rimborso in un'unica soluzione

L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread

Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.

Tasso di interesse nominale annuo

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Valuta nazionale del consumatore

La valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione Europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA

FairOne S.p.A.

Sede legale: Piazza Sicilia 7 – 20146 Milano

Sito internet: www.mutuisupermarket.it

Telefono: 800 901 900

Indirizzo e-mail: servizio.clienti@mutuisupermarket.it

C.F. e P. IVA: 06936210969

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n. M215

Cap. Soc.: 120.000 Euro i.v.